



Guida alla compilazione dei Bandi Modello B4.1-SAI

aggiornato al Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n°36 ed alla L.R 12/2011, come modificata dalla LR 12/2023

Schema DISCIPLINARE DI GARA

**procedura ristretta, ai sensi dell'art. 72 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n°36,
per l'affidamento di servizi di architettura e ingegneria
di importo pari o superiore alle soglie comunitarie
con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo**

C.I.G.

C.U.P.

N.B.

- Nella compilazione del presente modello, le indicazioni in parentesi quadra, le note a piè pagina e le opzioni non scelte vanno rimosse.
- Il presente disciplinare potrà essere integrato e/o modificato dalla stazione appaltante, in relazione al caso specifico, purché vengano introdotti i dati fondamentali, riportati nello stesso modello.
- I contenuti che riguardano lo svolgimento delle procedure di gara con modalità telematiche devono essere adeguati dalle stazioni appaltanti, di volta in volta, in relazione alla piattaforma e-procurement utilizzata. A tal proposito, si ricorda che, dal 1° gennaio 2024, essendo scaduti i termini transitori di cui all'art.225 del Decreto Legislativo 36/2023, le piattaforme e-procurement adottate dalle stazioni appaltanti devono essere certificate AgID.
- La decisione a contrarre di cui all'art.17 del D.Lgs.36/2023, nel presente documento, viene adottata con una determina, ma può essere adottata anche con un decreto o altro provvedimento, in relazione all'ordinamento della stazione appaltante.
- Le parti che riguardano l'eventuale divisione in lotti sono evidenziate con colore verde e devono essere rimosse nel caso di lotto unico.
- Per brevità, nel presente disciplinare, il Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n°36, potrà essere indicato sinteticamente con il termine "codice", l'Operatore Economico con l'acronimo "OE", gli Operatori Economici "OOEE", la Stazione appaltante "SA", le Stazioni Appaltanti "SSAA", i Raggruppamenti Temporanei di Professionisti "RTP", i Gruppi Europei di Interesse Economico "GEIE", il criterio dell'Offerta Economicamente più vantaggiosa "OEPV", la piattaforma informatica e-procurement "piattaforma".

AMBITO DI APPLICAZIONE E ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Il presente Disciplinare-tipo si applica a tutte le procedure ristrette bandite dalle Amministrazioni che operano nei settori ordinari per l'affidamento di contratti pubblici di servizi di architettura e ingegneria di importo pari o superiore alle soglie di cui all'art. 14 del codice.

Il criterio di aggiudicazione da adottare è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

Le parti del presente Disciplinare-tipo, indicate con carattere ordinario, rappresentano il testo base. Le parti variabili o opzionali sono invece evidenziate in corsivo o in parentesi quadre.

INFORMAZIONI DA RIPORTARE IN BASE ALLE ESIGENZE DELLA STAZIONE APPALTANTE

Gli spazi lasciati liberi devono essere compilati dalla stazione appaltante in base alle caratteristiche specifiche dell'appalto. In tali parti, talvolta evidenziate tra parentesi quadre, sono contenuti esempi o è fornita una descrizione di come potrebbe essere riempito il relativo spazio da parte delle stazioni appaltanti.

A. IPOTESI ALTERNATIVE

Le clausole alternative sono segnalate dalle espressioni: **[o in alternativa]** o **[oppure]**. La stazione appaltante sceglie la clausola che ritiene più opportuna.

B. PARTI EVENTUALI E FACOLTATIVE

Le clausole eventuali e facoltative sono precedute da espressioni quali **[Facoltativo]**, **[Se richiesto...]**, **[In caso di ...]** etc. La stazione appaltante sceglie se inserire o meno la clausola.

C. INDICAZIONI OPERATIVE

In appositi riquadri contrassegnati dall'annotazione **N.B.:** sono fornite indicazioni operative utili alla stazione appaltante per la stesura del disciplinare. Tali riquadri andranno omessi nel disciplinare compilato dalla stazione appaltante.

Talvolta sono fornite, tra parentesi quadre, ulteriori indicazioni operative che andranno omesse nel disciplinare compilato dalla stazione appaltante.

D. ISTRUZIONI RELATIVE AGLI ALLEGATI

Gli allegati 1 e 2, di cui al bando tipo B5-SAI, contengono i criteri di valutazione dell'offerta tecnica, nonché esempi di sub-criteri che sono passibili di una diversa modulazione, o mediante loro utilizzo parziale, ovvero integrazione dei medesimi con ulteriori sub-criteri.

La tabella C dell'**allegato n. 1** riporta i criteri premianti tratti da uno dei DM relativi ai CAM di riferimento, ai sensi degli articoli 57 comma 2 e 108 commi 4 e 5 del codice.

L'**allegato n. 2** contiene un esempio di schema di redazione dell'offerta tecnica correlato ai criteri di valutazione della medesima contenuti nell'allegato n. 1. Lo schema di offerta tecnica deve essere adattato in base ai sub-criteri prescelti per la valutazione dell'offerta tecnica.

A tali allegati, possono fare riferimento le stazioni appaltanti in tutte le procedure (negoziato, aperte o ristrette) per l'affidamento di SAI con il criterio dell'Offerta Economicamente Più Vantaggiosa), ferma restando la discrezionalità delle stesse stazioni appaltanti nella determinazione, di volta in volta, di criteri adeguati alla tipologia del servizio in affidamento.

Si precisa che il presente disciplinare-tipo è stato redatto, per quanto possibile in relazione alla specificità dei servizi di architettura e ingegneria, facendo riferimento al bando tipo n°1/2023 per servizi e forniture, approvato dall'ANAC con delibera n°309 del 27 giugno 2023, di cui vengono ripresi diversi paragrafi.

DISCIPLINARE DI GARA

GARA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DI ...

[sintetica descrizione dei servizi tecnici di architettura e ingegneria]

1. PREMESSE

Con _____ n. _____ del _____, questa Amministrazione ha deliberato di affidare i seguenti Servizi di Architettura e Ingegneria _____ inerenti ai lavori di _____.

Luogo di esecuzione _____ Codice NUTS _____

CIG... _____ CUI _____ CUP _____

[In caso di suddivisione in lotti del servizio]

lotto 1 NUTS _____ CIG _____ CUI _____ CUP _____

lotto 2 NUTS _____ CIG _____ CUI _____ CUP _____

[indicare solo se obbligatorio]

1.1 DATI STAZIONE APPALTANTE

Denominazione: _____

Indirizzo: _____ CAP _____ Località: _____ Provincia: _____ Codice AUSA _____

1.2 RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO (RUP)

Con provvedimento n. _____ del _____ è stato nominato il RUP, ai sensi dell'art. 15 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n°36: _____

Mail _____ PEC _____ tel _____

[Facoltativo] Il RUP sarà affiancato, ai sensi dell'art.15 co. 4 del codice dal Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento²:

mail _____ PEC _____ tel. _____

1.3 AVVIO DELLE PROCEDURE:

Con **determina a contrarre**³ n. _____ del _____, il RUP ha avviato le procedure per l'affidamento dei servizi di Architettura e Ingegneria in oggetto, ai sensi dell'art.17 del codice, adottando la **procedura ristretta di cui all'art.72** con il criterio di aggiudicazione dell'**Offerta Economicamente Più Vantaggiosa di cui all'art.108 comma 2 lettera b)** e con la **riduzione dei concorrenti ad un numero non superiore a** (in lettere....) [tale numero non può essere inferiore a cinque] **ai sensi dell'art.70 comma 6 del codice**, per le seguenti motivazioni [indicare i motivi che inducono la SA a ridurre i concorrenti].

¹ indicare il provvedimento amministrativo con cui è stata assunta la decisione

² se non nominato, le funzioni sono svolte dal RUP, che rimane in ogni caso la figura di riferimento per l'intera procedura, come chiaramente sancito dall'art. 15 comma 4 del Decreto Legislativo 36/2023

³ **NORMATIVA DI RIFERIMENTO:**

▪ **Art.17 comma 1 del codice:** «1. Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte».

▪ **Art.72, procedura aperta** «1. Nelle procedure ristrette qualsiasi operatore economico può presentare una domanda di partecipazione in risposta a un avviso di indizione di gara contenente i dati»

▪ **Art.70 comma 6.** «Nelle procedure ristrette, applicando i criteri o le regole obiettive e non discriminatorie indicate nel bando di gara o nell'invito a confermare l'interesse, possono limitare il numero di candidati, che soddisfano i criteri di selezione, da invitare a presentare un'offerta...».

1.3.1 Riduzione dei concorrenti

Qualora il numero dei candidati che presentino l'istanza di partecipazione di cui al capitolo 10 e seguenti, in possesso dei requisiti minimi previsti dal presente disciplinare, risulti superiore a quello massimo fissato in⁴ (in lettere.....), la scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta sarà effettuata, dal RUP⁵, tra gli operatori economici che abbiano presentato istanza di partecipazione, selezionati sulla base di una graduatoria, che sarà compilata dalla stazione appaltante con i criteri di cui al successivo paragrafo 23.

1.4 TEMPO DI ESECUZIONE:

Il tempo di esecuzione del servizio è di _____ giorni naturali e consecutivi dalla data di stipula del contratto⁶.

1.5 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE ⁷

L'utilizzo della piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel presente disciplinare nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla piattaforma.

L'utilizzo della piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla piattaforma;
- utilizzo della piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato ... *[indicare il documento nel quale sono riportate tutte le prescrizioni tecnico-informatiche, ad esempio condizioni generali di utilizzo della Piattaforma per gare telematiche]*.

In caso di mancato funzionamento della piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

⁴ indicare il numero di OOE da invitare, che non può essere inferiore a cinque, come stabilito dall'art.70 comma 6, secondo periodo del codice

⁵ la Stazione Appaltante indica il RUP o, con apposita motivazione, altro soggetto preposto alla selezione dei concorrenti.

⁶ per maggiori informazioni sulla durata del servizio, si faccia riferimento al successivo paragrafo 4.

⁷ si ricorda che, dal 1° gennaio 2024, essendo scaduti i termini transitori di cui all'articolo 225 del Decreto Legislativo n° 36/2023, le piattaforme e-procurement adottate dalle stazioni appaltanti devono essere certificate AgID.

[Facoltativo] L'utilizzo e il funzionamento della piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nel documento ... [indicare il nome, ad esempio Condizioni generali di utilizzo della Piattaforma per gare telematiche o Regolamento tecnico], che costituisce parte integrante del presente disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico. La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte ... [in alternativa, in caso di limitazioni orarie, indicare quando è accessibile la piattaforma, ad esempio sempre oppure dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 20:00 festivi esclusi oppure ogni giorno dalle 8:00 alle 20:00].

[la stazione appaltante aggiunge, ove necessario, ulteriori informazioni sulla piattaforma e sull'uso della stessa, fornendo eventualmente un manuale d'uso o un link da dove scaricarlo]

1.5.1 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento ... [indicare il nome, ad esempio Condizioni generali di utilizzo della Piattaforma per gare telematiche o Regolamento tecnico], che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.5.2 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

[Facoltativa] Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate *[inserire le modalità per richiedere assistenza, ad esempio contattando il call center ovvero il servizio a ciò deputato al numero ... nei seguenti orari ... oppure inviando un'e-mail al seguente indirizzo ...]*.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) **Bando di gara**, di cui il presente disciplinare è parte integrante;
- 2) **Disciplinare di gara** *[il presente documento]*;
- 3) Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP), ai sensi dell'art. 41 comma 2 del codice;
- 4) Progetto del servizio, ai sensi dell'art. 41, comma 12 del codice, corredato da idonea Relazione tecnico-illustrativa, calcolo dell'importo a base di gara e capitolato prestazionale;
- 5) Schema dichiarazione, che deve essere sottoscritta dagli OSEE concorrenti, sul possesso dei requisiti di ordine generale (non rientrare in nessuna delle cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del codice);
- 6) Schema di offerta tecnica;
- 7) Schema offerta economica;
- 8) Schema di contratto;
- 9) Modulistica dichiarazioni richieste all'Operatore Economico;
- 10) **DUVRI** *[ove obbligatorio]*;
- 11) Patto di integrità;
- 12) Protocollo di legalità *[Fatta salva l'indicazione di altri protocolli specifici, è indispensabile il richiamo al rispetto del protocollo di legalità "Dalla Chiesa" del 12/07/2005 e ss.mm.ii.]*;
- 13) Documentazione tecnica integrativa⁸.....*[elencare specificamente la documentazione, tra cui il capitolato speciale ed eventualmente la relazione tecnica/metodologica relativa ai CAM da applicare]*;
- 14)..... *[indicare eventuali altri allegati]*.

[In caso siano definiti, con apposito DM, criteri ambientali minimi relativi all'oggetto dell'appalto]:

La documentazione tecnica è stata redatta tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) di cui al DM... *[indicare il DM 23 giugno 2022, recante «Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione di interventi edilizi...» oppure altro DM di riferimento emanato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica]*.

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: <http://www>*[indicare l'indirizzo completo delle pagine relative]*.

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno ... *[indicare il numero di giorni, ad esempio 10]* giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti *[indicare la Sezione/Area ovvero il link all'area chiarimenti]*, previa registrazione alla Piattaforma stessa.

⁸ La documentazione tecnica integrativa deve essere redatta tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) di cui al DM 23 giugno 2022 o di altro decreto relativo a CAM pertinenti, emanato del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana

[in alternativa in caso di bilinguismo]

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate in lingua italiana *[e, o specificare] ... [indicare eventuale altra lingua].*

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 giorni *[in alternativa 4 giorni, per le procedure il cui termine è ridotto]* prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla piattaforma ... *[indicare l'apposita sezione]* e sul sito istituzionale ... *[indicare il link dal quale è possibile consultare i chiarimenti]*. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale.

[oppure, se la piattaforma lo consente]

La piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso. Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 66 comma 1 lettera g) del codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

N.B. Nel caso in cui il sistema consenta l'invio automatico di comunicazioni ad un numero indifferenziato di soggetti, si può prevedere l'invio delle comunicazioni a tutti gli OSEE che partecipano a raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, indipendentemente dalla qualifica posseduta.

3. OGGETTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché:[motivare la mancata suddivisione in lotti ai sensi dell'art. 58, comma 1 del codice].

Tabella n. 1 – Oggetto dell'appalto

Descrizione delle prestazioni	CPV	Importo
[ad es. progettazione]	...	[ad es. €. 44.224,95]
[ad e. coordinamento sicurezza in fase di progettazione]	...	[ad es. €. 5.112,71]
.....
.....
Importo totale corrispettivi	

L'importo sopra riportato è al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA ed è stato calcolato nel rispetto del Decreto di cui all'art.41 comma 15 del codice [attualmente: Decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016, così come modificato dall'allegato del codice I.13, art.2 Tabella A (in seguito, anche "decreto parametri")].

La prestazione principale è quella relativa a [la stazione appaltante indica la categoria e ID].

Al fine di acquisire gli elementi per determinare i requisiti speciali da richiedere agli OEEE, si riporta, nelle successive tabelle, l'elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi.

Tabella n. 2 –Categorie, ID e tariffe

Incarico di [ad es. coordinamento sicurezza in fase di progettazione]

Categoria e ID delle opere	L. 143/49 (Corrispondenza)	G (grado di complessità)	Importo delle opere	Specificità della prestazione (art. 3, co.3 d.m. 17.6.2016)	Importo [colonna A]	Importo Spese e oneri [indicare % ad es. 24%] [colonna B]
ad es. STRUTTURE:S. 04 Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo	ad es. IX/b	ad es. 0,9	ad es. €.575.000,00	ad es. QbIII.07	ad es. €.4.123,15	ad es. €.989,56
Somma					ad es. €.4.123,15	ad es. €.989,56
Totale comprensivo di spese e oneri					[ad es. €.5.112,71]	

NB.: la stazione appaltante nell'importo dell'appalto considera, ove previste, anche le prestazioni riconducibili all'art. 6 del DM 17.6.2016, determinandone il corrispettivo secondo i criteri ivi indicati.

- L'appalto è finanziato con [descrivere le fonti di finanziamento];
- I compensi saranno liquidati all'Operatore Economico aggiudicatario, nel rispetto dei termini di cui all'allegato capitolato prestazionale[*o in alternativa, in caso di suddivisione in lotti, sostituire il testo precedente con quello seguente evidenziato in verde*]

L'appalto è suddiviso nei seguenti lotti:

Tabella n. 3 – Descrizione dei lotti

Numero Lotto	oggetto del lotto	CIG

Il dettaglio delle prestazioni oggetto di ogni lotto è il seguente:

[Ripetere per ogni lotto]

Lotto n.....[indicare il numero di lotto] CIG

Tabella n. 1.1 – Oggetto dell'appalto

Descrizione delle prestazioni	CPV	Importo
<i>[ad es. progettazione]</i>	...	<i>[ad es. €. 44.224,95]</i>
<i>[ad e. coordinamento sicurezza in fase di progettazione]</i>	...	<i>[ad es. €. 44.224,95]</i>
.....
.....
Importo totale corrispettivi	

L'importo sopra calcolato è al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA.

L'importo dei corrispettivi è stato calcolato nel rispetto del decreto di cui all'art.41 comma 15 del codice *[attualmente: Decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016, così come modificato dall'art.2 Tabella A dell'allegato al codice I.13 (in seguito, anche "decreto parametri")]*.

La prestazione principale è quella relativa a *[la stazione appaltante indica la categoria e ID]*.

Al fine di acquisire gli elementi per determinare i requisiti speciali da richiedere agli OSEE, si riporta, nelle successive tabelle, l'elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi.

Incarico di <i>[ad es. progettazione]</i> Categoria e ID delle opere	L. 143/49 <i>(Corrispondenza)</i>	G <i>(grado di complessità)</i>	Importo delle opere	Specificità della prestazione <i>(art. 3, co.3 d.m. 17.6.2016)</i>	Importo [colonna A]	Importo Spese e oneri <i>[indicare % ad es. 24%]</i> [colonna B]

<i>ad es.</i> STRUTTURE:S.04 Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo	<i>ad es.</i> IX/b	<i>ad es.</i> 0,9	<i>ad es.</i> 575.000,00	<i>ad es.</i> QbII.01,03,05,09,16,17	<i>ad es.</i> €.21.440,39	<i>ad es.</i> €.5.145,69
				<i>ad es.</i> QbIII.01,02,03,04,05,06	<i>ad es.</i> €.14.224,89	<i>ad es.</i> €.3.413,97
Somma					<i>ad es.</i> 35.665,28	<i>ad es.</i> 8.559,67
Totale comprensivo di spese e oneri					<i>ad es.</i> 44.224,95	

Tabella n. 2.1 – Categorie, ID e tariffe

Incarico di [*ad es. coordinamento sicurezza in fase di progettazione*]

Categoria e ID delle opere	L. 143/49 <i>(Corrispondenza)</i>	G <i>(grado di complessità)</i>	Importo delle opere	Specificità della prestazione <i>(art. 3, co.3 d.m. 17.6.2016)</i>	Importo [colonna A]	Importo Spese e oneri <i>[indicare % ad es. 24%]</i> [colonna B]
<i>ad es.</i> STRUTTURE:S.04 Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo	<i>ad es.</i> IX/b	<i>ad es.</i> 0,9	<i>ad es.</i> €.575.000,00	<i>ad es.</i> QbIII.07	<i>ad es.</i> €.4.123,15	<i>ad es.</i> €.989,56
Somma					<i>ad es.</i> €.4.123,15	<i>ad es.</i> €.989,56
Totale comprensivo di spese e oneri					<i>[ad es.€. 5.112,71]</i>	

N.B.: la stazione appaltante nell'importo dell'appalto considera, ove previste, anche le prestazioni riconducibili all'art. 6 del DM 17.6.2016 e ss.mm.ii., determinandone il corrispettivo secondo i criteri ivi indicati.

- L'appalto è finanziato con [*descrivere le fonti di finanziamento*];
- I compensi saranno liquidati all'Operatore Economico aggiudicatario, nel rispetto dei termini di cui all'allegato capitolato prestazionale

[Facoltativo: limitazione della partecipazione ad un numero massimo di lotti]

Ciascun concorrente può presentare offerta per un numero massimo di n. ... lotti [*inserire il numero massimo di lotti a cui si può partecipare*], ai sensi dell'art. 58, comma 4 del codice. In caso di partecipazione ad un numero maggiore di lotti rispetto a quanto consentito, la domanda si considera presentata per..... [*indicare il criterio per l'individuazione dei lotti ai quali riferire la domanda di partecipazione, ad es. i lotti di maggiore dimensione, riportando la ragione specifica della scelta*].

[Facoltativo: limitazione dell'aggiudicazione ad un numero massimo di lotti] Nel caso in cui un concorrente risulti primo in graduatoria per più lotti, al medesimo potranno essere aggiudicati fino ad un massimo di n..... lotti [*inserire numero massimo di lotti aggiudicabili*], che saranno individuati sulla base del criterio [*ai sensi dell'art. 58, comma 4 del codice, la stazione appaltante definisce il criterio, che deve essere oggettivo e non discriminatorio, per determinare quali lotti saranno aggiudicati*].

[indicare la ragione specifica della scelta]

[Facoltativo: associazione di lotti al medesimo offerente]

La stazione appaltante si riserva di aggiudicare in forma associata i lotti nn.....*[indicare i lotti specifici]* al medesimo offerente, ai sensi dell'art. 58, comma 5 del codice. La modalità mediante cui effettuare la valutazione comparativa tra le offerte sui singoli lotti e le offerte sulle associazioni di lotti è la seguente: *[indicare il criterio mediante cui effettuare la valutazione comparativa]*.

3.1 CALCOLO DEI CORRISPETTIVI ED EQUO COMPENSO

Al fine di coniugare le norme del codice (art. 108) con quelle introdotte dalla legge 21 aprile 2023 n°49 sull'equo compenso (art. 2 comma 3 e art.3 comma 1), nella tabella che segue, viene distinto l'importo complessivo dei compensi, calcolato ai sensi dell'art. 4 (e/o anche art.6) del decreto parametri, da non sottoporre ad alcun ribasso nella formulazione dell'offerta economica (1), dall'importo forfettario relativo al rimborso spese, calcolato ai sensi dell'art. 5 dello stesso decreto (2), da sottoporre a ribasso nella formulazione dell'offerta economica .

L'importo dei compensi è dato dalla somma degli importi di cui alla "colonna A" della soprariportata tabella 2 *[tabella 2.1 per appalto in lotti]*

Tabella A		
Calcolo dell'importo a base d		
1	IMPORTO COMPLESSIVO COMPENSI ⁹ art. 4 (e art.6) del D.M. del 17/06/2016 e ss.mm.ii.	€.
2	IMPORTO FORFETTARIO SPESE E ONERI ¹⁰ articolo 5 del D.M. del 17/06/2016 e ss.mm.ii.	€.

4. DURATA

La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è di ... *[indicare mesi/anni]*, decorrenti dalla data di ... *[indicare il termine iniziale: per esempio la sottoscrizione del contratto]*. *[In caso di suddivisione dell'appalto in più lotti specificare eventuali durate differenziate per ciascun lotto]*.

4.1 REVISIONE PREZZI

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determinasse una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, ai sensi dell'art.60 del codice, i prezzi sono aggiornati nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire¹¹.

4.2 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

[In caso di suddivisione dell'appalto in più lotti specificare, per ciascuno di essi, le seguenti clausole]

[Facoltativo] Opzione di proroga del contratto: la stazione appaltante si riserva di prorogare il contratto per una durata massima pari a *[indicare mesi/giorni]* ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto

[o, in alternativa]

alle condizioni di mercato ove più favorevoli per la stazione appaltante. L'importo stimato di tale opzione è pari a € ..., al netto di Iva. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno ... *[indicare i giorni/mesi]* prima della scadenza del contratto.

⁹ Importo compensi da non sottoporre a ribasso, nel rispetto dell'art.2 c. 3 e dell'art. 3 c.1 della Legge 49/2023 [equo compenso]

¹⁰ Importo forfettario spese da sottoporre a ribasso [vedi successivo paragrafo 15: Criteri di aggiudicazione]

¹¹ La revisione prezzi è riconosciuta solo per eventi imprevedibili e sopravvenuti non dipendenti dal soggetto contraente. La richiesta di revisione avviene a seguito di istanza documentata da parte dell'operatore economico incaricato e sarà oggetto di riscontro entro il termine di giorni 30 decorrenti dalla ricezione della richiesta medesima, con apposito provvedimento della stazione appaltante che, a seguito della predetta istruttoria, potrà disporre il motivato rigetto dell'istanza o l'accoglimento della stessa, con la conseguente determinazione dell'incremento percentuale riconosciuto.

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

[Facoltativo] Affidamento di servizi analoghi di cui all'articolo 76, comma 6, del codice: entro ... *[indicare il termine, che comunque non può superare il triennio successivo alla stipula del contratto originale]*, la stazione appaltante si riserva la facoltà di affidare all'aggiudicatario nuovi servizi consistenti nella ripetizione dei seguenti servizi: ... *[precisare le prestazioni oggetto dell'eventuale affidamento e la relativa durata]*, per un importo stimato complessivamente non superiore ad € al netto di Iva .

[Facoltativo] Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto: qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

[Facoltativo] Modifiche del contratto ai sensi dell'articolo 120, comma 1, lettera a) del codice: la stazione appaltante si riserva di modificare il contratto in corso di esecuzione, nei seguenti casi: ... *[indicare in modo chiaro, preciso ed inequivocabile, la portata e la natura delle modifiche contrattuali, nonché le condizioni alle quali esse possono essere effettuate]*.

[Facoltativo] Clausola di rinegoziazione: *[ai sensi dell'articolo 9 del codice, la stazione appaltante può prevedere clausole di rinegoziazione, specie quando il contratto risulta particolarmente esposto per la sua durata, per il contesto economico di riferimento o per altre circostanze, al rischio delle interferenze da sopravvenienze]*

[Facoltativo] Modifiche del contratto ai sensi dell'articolo 120, comma 1, lettera d) del codice: la stazione appaltante si riserva, in corso di esecuzione, di sostituire l'aggiudicatario iniziale con un nuovo contraente nei seguenti casi: ... *[indicare in modo chiaro, preciso ed inequivocabile, le relative circostanze]*.

[In caso di inserimento di una o più delle suddette clausole facoltative.] Il valore globale stimato dell'appalto è pari ad € ... al netto di IVA *[indicare il valore, in caso di più lotti indicare la somma di tutti i lotti] [così suddiviso....-in caso di più lotti riportare una tabella per ciascun lotto]:*

Tabella 1

Importo complessivo (A+B)	
Importo per l'opzione di proroga	
importo per servizi analoghi	
Importo massimo del quinto d'obbligo, in caso di variazioni in aumento	
<i>[Importo delle ulteriori opzioni, ove quantificabili]</i>	
Valore globale stimato	<i>... [somma di tutti gli importi]</i>

5. SOGGETTI AMMESSI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

[In caso di suddivisione dell'appalto in più lotti, specificare, per ciascuno di essi, le condizioni ed i requisiti richiesti, facendo riferimento a quelli descritti sinteticamente nel presente paragrafo 5]

Possono partecipare alla gara, gli Operatori Economici di cui al all'articolo 66, comma 1, in possesso dei requisiti di cui al presente paragrafo.

5.1) REQUISITI DI ORDINE GENERALE

Gli Operatori Economici concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale e non devono essere pertanto soggetti a nessuna delle cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del codice.

L'Operatore Economico avente sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle cd. *black list* di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e ss.mm.ii. ed al Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 deve inoltre essere in possesso dell'autorizzazione ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (articolo 37 del D.L. 3 maggio 2010, n. 78).

5.1.1) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE PER SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA, RELATIVI AD INVESTIMENTI DEL PNRR

[solo per affidamento SAI afferenti gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 (PNRR), nonché dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 (PNC), avviati dopo l'entrata in vigore del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, indicare le seguenti condizioni di esecuzione]

L'Operatore Economico, con un numero di occupati pari o superiore a 50¹², si impegna ad assicurare, a pena di esclusione, nel caso in cui sia aggiudicatario del servizio:

- una quota¹³ pari al ...per cento [indicare la quota percentuale scelta] di occupazione giovanile;
- una quota¹⁴ pari al ... per cento [indicare la quota percentuale scelta] di occupazione femminile;

delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse¹⁵.

5.2) REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

I requisiti minimi di idoneità professionale, che devono essere posseduti dagli OOOE, sono i seguenti:

- (per professionisti) Iscrizione al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitazione all'esercizio della professione secondo le norme dei Paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto.
- (per Società di ingegneria e S.T.P) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura.

¹² Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Gli OOOE che occupano un numero pari o superiore a 15 dipendenti sono tenuti, entro 6 mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla L. 68/1999 e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'OE è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

¹³ La quota percentuale scelta, deve essere almeno pari al 30 per cento, ovvero inferiore; in tal caso le stazioni appaltanti motivano le ragioni della deroga, richiamando espressamente la determina a contrarre o l'atto immediatamente esecutivo della stessa ovvero l'atto espresso del responsabile della stazione appaltante adottato prima o contestualmente all'avvio della procedura ad evidenza pubblica, contenenti adeguata e specifica motivazione della deroga.

¹⁴ Vedi nota precedente

¹⁵ Calcolate secondo le modalità di cui alle linee guida approvate con DPCM - Dipartimento pari opportunità, del 7/12/2021 (Adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC), pubblicato nella G.U.R.I. del 30/12/2021, n. 309 e delle linee guida adottate ai sensi dell'art.1, c.8, dell'allegato II.3 al codice].

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 100, comma 3 del codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito, inserendo la relativa documentazione dimostrativa nel sistema **FVOE** (Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico), istituito presso la Banca Nazionale dei Contratti Pubblici (cfr. art.24 del codice).

[Le stazioni appaltanti modificheranno/integreranno questo paragrafo, in relazione a specifiche esigenze di particolari professionalità, indicandone i requisiti, in ordine alla peculiarità dei servizi da affidare.]

Nel caso di coinvolgimento di più figure professionali, nella documentazione amministrativa, l'Operatore Economico, deve comunque indicare il nominativo del tecnico laureato architetto o ingegnere iscritto alla Sezione A, dell'Albo dell'Ordine Professionale di appartenenza, introdotta dal DPR 328/2001 (o da professionista con titolo analogo, per i concorrenti non stabiliti in Italia, in relazione alle norme dei Paesi dell'Unione Europea cui appartengono gli stessi concorrenti), individuato quale responsabile dell'integrazione fra le varie prestazioni specialistiche, che dovrà firmare tutti gli elaborati di progetto.

Le professionalità eventualmente richieste, in relazione al tipo di servizio in affidamento, potranno far parte di un informale raggruppamento temporaneo che, in caso di aggiudicazione del servizio, dovrà essere trasformato dall'OE in un formale raggruppamento ex art.66 comma 1 lettera f) del codice.

[Si riporta appresso, a titolo esemplificativo, l'elenco delle professionalità specifiche che potrebbero essere richieste, dalla stazione appaltante, nel caso di affidamento della progettazione di un edificio]

REQUISITI PROFESSIONALI SPECIFICI

- 1) Progettista architettonico, con titolo di architetto o di ingegnere Sezione A (DPR 328/01);
- 2) Progettista delle strutture, con titolo di ingegnere Sezione A o architetto Sezione A (DPR 328/01);
- 3) Progettista degli impianti elettrici e termici con titolo di ingegnere o di architetto -Sezione A (DPR 328/2001);
- 4) Progettista impianto antincendio, iscritto negli appositi elenchi del Ministero dell'interno di cui all'art. 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e ss.mm.ii.
- 5) Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, in possesso dei requisiti professionali ex art. 98 D.Lgs. 81/2008;
- 6) Professionista per gli aspetti geologici del progetto, in possesso di titolo di geologo.

Tali figure professionali, che devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale (non ricadere nelle condizioni di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del codice) e di idoneità professionale, possono anche in parte coincidere, in relazione al possesso dei titoli e possono partecipare sia come singoli professionisti che come associati.

Nella documentazione amministrativa deve essere in ogni caso indicato il nominativo del tecnico laureato architetto o ingegnere iscritto alla Sezione A, dell'Albo dell'Ordine Professionale di appartenenza, di cui al DPR 328/2001 [o da professionista con titolo analogo, per i concorrenti non stabiliti in Italia, in relazione alle norme dei Paesi dell'Unione Europea cui appartengono gli stessi concorrenti], individuato quale responsabile dell'integrazione fra le varie prestazioni specialistiche, che dovrà firmare tutti gli elaborati di progetto.

5.3) REQUISITI SPECIALI DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO-PROFESSIONALI [FACOLTATIVO]¹⁶

L'operatore economico concorrente deve essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale¹⁷:

¹⁶ La richiesta di requisiti speciali (specie per gli affidamenti diretti) è facoltativa. Si riporta appresso quanto sancito all'uopo dal comma 3 dell'art.10 del D.Lgs. 36/2023 ... " le stazioni appaltanti...possono introdurre requisiti speciali di carattere economico finanziario e tecnico professionale attinenti e proporzionati all'oggetto del contratto tenendo conto l'interesse pubblico al più ampio numero di potenziali concorrenti e favorendo...l'accesso al mercato e la possibilità di crescita delle micro, piccole, medie imprese".

¹⁷ Ai fini della valutazione dei requisiti speciali di cui al presente paragrafo, il libero professionista può spendere i requisiti di capacità tecnica e professionale (rectius: servizi analoghi e servizi di punta) eventualmente conseguiti dalla società di ingegneria di cui faceva parte come socio professionista, a condizione che il medesimo professionista fosse inserito nell'organigramma della società quale soggetto direttamente

5.3.1) REQUISITI ECONOMICO-FINANZIARI DI CUI ALL'ART. 100, COMMA.1, LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023 ED ALL' ART. 10 TER DELLA LR 12/2011, COME INTRODOTTO DALLA L.R. 12/2023:

- **copertura assicurativa (polizza professionale) con massimale non inferiore al dieci per cento dell'importo delle opere¹⁸;**

La comprova del requisito è fornita mediante l'esibizione, in copia conforme, della relativa polizza in corso di validità.

[o, in alternativa, con adeguata motivazione]

- **fatturato globale maturato nei migliori tre esercizi degli ultimi dieci anni antecedenti l'indizione della gara pari al valore stimato dell'appalto.**

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali, mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- per i liberi professionisti o associazione di professionisti mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia (causale) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per gli OSEE che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni il requisito di fatturato deve essere rapportato al periodo di attività.

5.3.2) REQUISITI DI CAPACITA' TECNICO-PROFESSIONALE DI CUI ALL'ART. 100, COMMA.1, LETTERA C) DEL CODICE ED ALL'ART. 10 TER DELLA LR 12/2011, COME INTRODOTTO DALLA L.R. 12/2023:

- avvenuta esecuzione, nei dieci anni precedenti l'indizione della procedura di affidamento, di servizi di architettura e ingegneria, svolti anche in favore dei privati¹⁹, relativi a lavori analoghi, di importo complessivo pari a quello stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione in affidamento, calcolato con riguardo ad ognuna delle "ID-Opere", in riferimento all'elencazione di cui al DM 17/06/2016 e ss.mm.ii., riportata nella Tabella 2 (Tabella 2.1 in caso di divisione in lotti di cui al precedente paragrafo 3). Ai fini della qualificazione nell'ambito della stessa categoria, le attività svolte per opere analoghe²⁰ a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare [cfr. art.8 del DM 17/06/2023].

La comprova del requisito di capacità tecnica e professionale viene fornita dall'Operatore Economico, attraverso idonea documentazione, come ad esempio:

impiegato nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche e che abbia sottoscritto gli elaborati correlati alle attività svolte (cfr. Delibera ANAC n. 416 del 15/05/2019).

¹⁸ entro il limite massimo di 1 milione di euro per i lavori di importo inferiore alla soglia UE e di 2,5 milioni di euro per i lavori di importo pari o superiore alla soglia UE.

¹⁹ Come recita l'art.100 comma 11, terzo periodo del codice: "...Le stazioni appaltanti possono, altresì, richiedere agli operatori economici quale requisito di capacità tecnica e professionale di aver eseguito contratti analoghi a quello in affidamento anche a favore di soggetti privati."

²⁰ Per opere analoghe, come chiaramente sancito dall'art.8 del DM 17/06/2016, si intendono quelle ricadenti nella stessa categoria, in relazione all'elencazione di cui al sopra richiamato decreto (edilizia, strutture, impianti, infrastrutture per la mobilità, ecc.) [Art.8 DM 17/06/2016 "...*gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera*".]. Si ricorda che, qualora la progettazione di cui alla classe I categorie a), b), c), d) ed e) riguardi immobili di interesse storico artistico sottoposti a vincoli culturali, la progettazione è riservata ai laureati in architettura o muniti di laurea equipollente che consente l'iscrizione all'Albo degli Architetti, sez. A (art. 52 del R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537).

- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- copia dei certificati di regolare esecuzione rilasciati dal committente pubblico e/o privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione dei servizi;
- copia di contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse e di attestazione rilasciata dal committente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- dichiarazione dell'OE concorrente, contenente l'oggetto del contratto, il CIG (ove disponibile) il relativo importo delle prestazioni a cui si fa riferimento, il nominativo del committente e la data di stipula del contratto e/o copie delle fatture relative al periodo richiesto.

5.4) RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI/CONSORZI ORDINARI/CONSORZI STABILI/GEIGE²¹

Ferma restando l'ammissione alla gara di tutti i soggetti di cui all'art. 66 comma 1 del codice in possesso dei requisiti di cui al presente disciplinare, l'Operatore Economico può scegliere di partecipare con un costituendo raggruppamento temporaneo (da formalizzare dopo l'eventuale aggiudicazione del servizio) o con un consorzio ordinario, ai quali si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del codice dei contratti.

Sono ammessi esclusivamente Raggruppamenti Temporanei verticali e misti in quanto i Servizi in affidamento prevedono la suddivisione delle prestazioni in principali e secondarie.

I Raggruppamenti temporanei, come stabilito con l'art.39 comma 1 dell'allegato II.12 del codice, "devono prevedere la presenza di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, quale progettista. Per le procedure di affidamento che non richiedono il possesso del diploma di laurea, il giovane deve essere in possesso di diploma di geometra o altro diploma tecnico attinente alla tipologia dei servizi da prestare abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, nel rispetto dei relativi ordini professionali. I requisiti del giovane non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti dai committenti".

L'Operatore Economico che si presenta in forma associata dovrà possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito descritti.

Ai Consorzi ordinari e ai GEIE si applica la disciplina prevista per i Raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. Nei Consorzi ordinari, il consorziato che assume la quota maggiore di attività riveste il ruolo di capofila che dovrà essere assimilato al mandatario.

In particolare:

- è vietato ai Concorrenti di partecipare alla procedura in più di un Raggruppamento temporaneo/Consorzio ordinario/GEIE.
- è vietato al Concorrente, che partecipa alla procedura in Raggruppamento/Consorzio Ordinario/GEIE, di partecipare anche in forma individuale.

Il medesimo divieto sussiste per i liberi professionisti singoli, qualora partecipino alla procedura amministratore in qualità di socio, dipendente, consulente o collaboratore a progetto di una società di professionisti o ad una società d'ingegneria. La violazione di tali divieti comporta l'ESCLUSIONE dalla procedura di affidamento di tutti i Concorrenti coinvolti.

Se l'Operatore Economico partecipa come Consorzio stabile, di cui agli articoli 66, comma 1, lettera g) del codice, dovrà indicare per quali Consorziati il Consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in

²¹ Gruppo Europeo di Interesse Economico.

qualsiasi altra forma, alla procedura di affidamento. In caso di violazione, sono ESCLUSI dalla procedura sia il Consorzio che il Consorziato.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 12, comma 3, della legge n. 81 del 2017, ai Consorzi stabili possono aderire soggetti che svolgono attività professionale a prescindere dalla forma giuridica rivestita.

Nel caso di Consorzio stabile, i Consorziati designati dal Consorzio per l'esecuzione delle prestazioni non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Qualora il Consorziato designato sia, a sua volta, un Consorzio stabile, quest'ultimo dovrà indicare il Consorziato esecutore.

I requisiti di ordine generale (Assenza delle cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del codice) devono essere posseduti da:

- [Nel caso di Raggruppamento temporaneo/GEIE] ciascuno dei partecipanti al Raggruppamento temporaneo/GEIE con esclusione del giovane professionista che non dovrà pertanto presentare la relativa dichiarazione;
- [Nel caso di Consorzio ordinario] dal Consorzio e da ciascuno degli altri Consorziati indicati dal Consorzio ai fini della partecipazione;
- [Nel caso di Consorzio stabile] dal Consorzio e da ciascuno dei Consorziati indicati dal Consorzio ai fini della partecipazione.

I requisiti di cui all'allegato II.12, parte V dovranno essere posseduti:

- [Nel caso di Raggruppamento temporaneo/Consorzio ordinario/GEIE] da ciascun operatore economico associato, in base alla propria tipologia;
- [Nel caso di Consorzio stabile] da ciascuno dei Consorziati indicati dal Consorzio ai fini della partecipazione.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura dovrà essere posseduto:

- [Nel caso di Raggruppamento temporaneo/GEIE] da ciascuno dei partecipanti al Raggruppamento temporaneo/GEIE;
- [Nel caso di Consorzio ordinario] dal Consorzio e da ciascuno degli altri Consorziati indicati dal Consorzio ai fini della partecipazione;
- [Nel caso di Consorzio stabile] dal Consorzio e da ciascuno dei Consorziati indicati dal Consorzio ai fini della partecipazione.

Per la comprova dei requisiti, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

5.5) Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione

La verifica del possesso dei requisiti di ordine generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene, ai sensi dell'articolo 24 del codice, attraverso l'utilizzo del sistema FVOE, reso disponibile dall'ANAC (Delibera 464/2022). Pertanto, tutti gli OOE concorrenti devono obbligatoriamente acquisire la "PASSOE", di cui all'articolo 2, comma 3.2 della delibera ANAC n. 111/2012 e ss.mm.ii. che, in sede di gara, dovrà essere allegato alla documentazione della "**Busta A**" di cui al prossimo paragrafo 12.

Le indicazioni operative per la registrazione nonché i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei dati sono presenti sul sito:

<https://www.anticorruzione.it/-/fascicolo-virtuale-dell-operatore-economico-fvoe>

6. SOPRALLUOGO, SUBAPPALTI, AVVALIMENTO ED ULTERIORI INFORMAZIONI PER GLI OOE

6.1 SOPRALLUOGO E PUBBLICAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA

La documentazione di gara di cui al paragrafo 2 è integralmente pubblicata sul sito web ufficiale della stazione appaltante e sulla piattaforma *e-procurement* utilizzata per le procedure di gara.

Il sopralluogo è **facoltativo/obbligatorio** per gli operatori economici concorrenti nella procedura di affidamento²².

- Il termine ultimo per la presa visione dei documenti di gara è il seguente: _____;
- Il termine ultimo per recapitare alla Stazione Appaltante la richiesta di sopralluogo è _____.

Nell'istanza dovrà essere indicato nome e cognome, con i relativi dati anagrafici delle persone incaricate di effettuarlo ed i dati del recapito a cui inviare la convocazione (indirizzo, mail, PEC).

I termini sopra riportati/richiamati **sono tassativi**.

Il sopralluogo [*se previsto*] può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante.

La stazione appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di rete costituita in raggruppamento, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di rete non ancora costituita in raggruppamento, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

In caso di consorzio stabile, il sopralluogo è effettuato da soggetto munito di delega, conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

La mancata allegazione dell'attestazione di sopralluogo [*se previsto*] è sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 101 del codice.

6.2 SUBAPPALTI

L'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche, sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista.

Gli eventuali subappalti devono in ogni caso essere eseguiti rispettando le regole di cui all'art.119 del codice.

²² si consiglia l'opzione facoltativo, per evitare eventuali difficoltà degli OOE con sedi lontane; a tal uopo, la documentazione di gara pubblicata sul sito web della stazione appaltante deve essere esaustiva.

Il concorrente deve indicare, all'atto dell'offerta, le parti del servizio che intende subappaltare in conformità a quanto previsto dall'articolo 119 comma 4, lettera c) del codice; in mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.

La mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto non comporta l'esclusione dalla gara ma rappresenta impedimento per l'aggiudicatario a ricorrere al subappalto.

La stazione appaltante provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e dei titolari di sub-contratti non costituenti subappalto nei casi di cui all'art.119 comma 11 del codice.

6.3 AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al paragrafo 5.3 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Tale clausola non trova applicazione nell'ipotesi di avvalimento interno ai raggruppamenti temporanei.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione all'Ordine Professionale o alla Camera di commercio.

[Se richiesto il requisito relativo all'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152] Non è consentito l'avvalimento per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali.

[Se richiesti requisiti relativi ad autorizzazioni o altri titoli abilitativi di cui all'art 100 comma 3] Il concorrente può avvalersi di un ausiliario per comprovare il possesso del requisito di cui al paragrafo... solo se l'ausiliario esegue direttamente la prestazione per cui tale requisito è richiesto. In tal caso, l'ausiliario agisce in qualità di subappaltatore *[solo per prestazioni subappaltabili]*.

[Se richiesti requisiti relativi a titoli di studio e professionali necessari all'esecuzione dell'appalto] Il concorrente può avvalersi di un ausiliario per comprovare il possesso del requisito di cui al paragrafo.... solo se l'ausiliario esegue direttamente la prestazione per cui tale requisito è richiesto. In tal caso, l'ausiliario agisce in qualità di subappaltatore *[solo per prestazioni subappaltabili]*.

[Facoltativo per il caso dei compiti essenziali] Ai sensi dell'articolo 104, comma 11 del codice, i seguenti compiti essenziali: ... *[descrivere i compiti]* sono direttamente svolti dall'offerente o, nel caso di offerta presentata da un raggruppamento, da un partecipante al raggruppamento.

[Eventuale, nel caso di richiesta di un servizio di punta] l'operatore economico non può avvalersi di più operatori ausiliari per dimostrare il requisito del servizio di punta.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti di ordine generale di cui al paragrafo 5.1 e quelli di cui all'articolo 5.3 oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro ... *[indicare il numero dei giorni previsti]* giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'ANAC il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15 del codice. L'Operatore Economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

L'avvalimento è vietato nel caso di contratti pubblici concernenti i Beni Culturali tutelati ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., così come stabilito dall'art. 132, comma 2 del codice.

6.4 ULTERIORI INFORMAZIONI

Si precisa, altresì, che si applicheranno le seguenti disposizioni.

Si procederà all'aggiudicazione, anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell'articolo 54 del codice.

[oppure] Non si procederà all'aggiudicazione della gara in presenza di _____ *[una/due]* sola/e offerta/e valida/e, che non verrà/verranno aperta/e.

[da inserire in ogni caso] È comunque facoltà della stazione appaltante di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, o se aggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto.

L'offerta vincolerà il concorrente per _____ *[almeno 180 gg.]* dal termine indicato nel bando per la scadenza della presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante.

Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, il contratto di affidamento verrà stipulato nel termine di 60 giorni *[ovvero altro termine previsto dalla stazione appaltante]* che decorre dalla data in cui l'aggiudicazione è divenuta efficace.

La stipulazione del contratto è comunque subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti.

Le spese relative alla stipulazione del contratto ed alla pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento sono a carico dell'aggiudicatario ed, ai sensi dell'art. 225 del codice, dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € _____.

La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, fornendone i giustificativi, nonché le relative modalità di pagamento.

La stazione appaltante consulterà il FVOE, istituito presso l'ANAC, contenente le annotazioni sugli operatori economici che hanno presentato offerta.

Nel caso in cui, nel corso delle verifiche, le "Informazioni Antimafia" di cui all'articolo 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, abbiano dato esito positivo, il contratto è risolto di diritto.

I concorrenti, ad eccezione dell'aggiudicatario, possono chiedere alla stazione appaltante la restituzione della documentazione presentata al fine della partecipazione alla gara.

7. CAUSE DI ESCLUSIONE

Sono esclusi, senza che si proceda all'esame della documentazione prodotta, i concorrenti la cui offerta:

- è pervenuta dopo il termine perentorio indicato nel bando, indipendentemente dall'entità del ritardo e dalla data di invio, restando il recapito a rischio del mittente;
- non reca l'indicazione dell'oggetto del servizio o dei servizi in affidamento oppure la denominazione del concorrente;

Sono esclusi, a seguito dell'esame della documentazione prodotta, fatta salva l'applicazione dell'articolo 101 del codice [soccorso istruttorio- vedi paragrafo 11], i concorrenti che:

- non hanno presentato una o più d'una delle dichiarazioni richieste;
- hanno presentato in una o più d'una delle dichiarazioni richieste indicazioni errate, insufficienti, non pertinenti, non veritiere o comunque non idonee all'accertamento dell'esistenza di fatti, circostanze o requisiti per i quali sono prodotte; oppure non sottoscritte dal soggetto competente; oppure non corredate, anche cumulativamente, da almeno una fotocopia del documento di riconoscimento di ciascun sottoscrittore o dichiarante;
- non hanno dichiarato il possesso di uno o più d'uno dei requisiti di partecipazione;
- [in caso di vigenza di patti/protocolli di legalità] non hanno espressamente accettato le clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità vigente (cfr.art. 1, c. 17 della Legge 190/2012).
- [in caso di OOEE aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle cd. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e ss.mm.ii. ed al Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001] non siano in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze.

in caso di raggruppamento temporaneo:

- **[se già formalmente costituito]:** non hanno prodotto l'atto di mandato collettivo speciale, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario o capogruppo, della quota di partecipazione e dei servizi o della parte di servizi da affidare a ciascun operatore economico raggruppato; in alternativa, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale si attesti che tale atto è già stato stipulato, indicandone gli estremi e riportandone i contenuti;
- **[se non ancora costituito]:** non hanno prodotto l'atto di impegno alla costituzione mediante

conferimento di mandato al soggetto designato quale mandatario o capogruppo, corredato dall'indicazione del nominativo e degli estremi di iscrizione all'Albo professionale di questo, nonché della quota di partecipazione e dei servizi o della parte di servizi da affidare a ciascun operatore economico raggruppato;

- hanno omesso di indicare le quote di partecipazione al raggruppamento temporaneo, oppure non hanno indicato i servizi o le parti di servizi da assumere ed eseguire da parte di ciascun operatore economico raggruppato;

in caso di consorzio stabile:

- che, non avendo indicato di eseguire i servizi direttamente con la propria organizzazione consortile, non ha indicato il consorzio esecutore per il quale si candida;

Sono esclusi inoltre gli operatori economici:

- per i quali una delle condizioni ostative di cui agli articoli 94 e 95 del codice²³, ancorché dichiarata inesistente dall'OE, sia accertata con qualunque mezzo dalla Stazione Appaltante;
- per i quali è accertato il divieto a contrarre con la pubblica amministrazione;
- la cui documentazione è in contrasto con clausole essenziali che regolano la procedura, prescritte dal codice, ancorché non indicate nel presente elenco;
- la cui documentazione è in contrasto con altre prescrizioni legislative inderogabili, con le norme di ordine pubblico o con i principi generali dell'ordinamento giuridico;
- che partecipino alla procedura in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipino alla gara anche in forma individuale, qualora abbiano già partecipato in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti;
- che partecipino in più di una società di professionisti o di una società d'ingegneria della quale il professionista è amministratore, socio, dipendente, consulente o collaboratore a progetto (ex co.co.co.);
- che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni;

[sono appresso indicate le cause di esclusione valide solo in caso di procedure riservate ai sensi dell'articolo 61 del codice e/o di procedure afferenti gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR- Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di cui al Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 (PNRR), nonché dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del Decreto Legge 6 maggio 2021, n. 59 (PNC),

²³ Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. **self cleaning**) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del codice al fine di decidere sull'esclusione.

avviate dopo l'entrata in vigore del decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108]

- gli Operatori Economici (OOEE), ricadenti nella fattispecie di cui al precedente paragrafo 5.1.1, che non abbiano rispettato gli adempimenti di cui allo stesso paragrafo;
- gli OOEE che occupano oltre cinquanta dipendenti, che non consegnano, al momento della presentazione dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, Decreto Legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;
- gli OOEE che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto finanziato in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC o di un precedente contratto riservato ai sensi dell'articolo 61 del codice, la relazione di cui all'articolo 47, comma 3 del Decreto Legge n. 77 del 2021.

7.1) ACCERTAMENTO CAUSE DI ESCLUSIONE

L'accertamento dell'assenza delle cause di esclusione e del possesso dei requisiti, comporta:

- 1) l'identificazione del candidato e del relativo personale tecnico che si intende impiegare nello svolgimento del servizio, con l'indicazione del rapporto giuridico intercorrente tra le persone fisiche indicate e il candidato stesso, come segue:
 - a. indicazione dei soggetti titolari, rappresentanti legali e responsabili delle prestazioni, come appresso indicato:
 - a.1. nel caso di liberi professionisti singoli, il titolare dello studio;
 - a.2. nel caso di associazioni professionali di liberi professionisti (*studi associati*), costituite in vigore della Legge n. 1815 del 1939, anteriormente alla sua abrogazione, tutti i professionisti associati;
 - a.3. nel caso di società di professionisti (*costituite esclusivamente da professionisti iscritti negli appositi albi, ai sensi dell'articolo 66, comma 1, lettera b) del codice*), e/o raggruppamenti temporanei di professionisti costituiti o da costituire (art.66 comma 1 lettera f) , tutti i soci/associati professionisti;
 - a.4. nel caso società di ingegneria (*costituite ai sensi dell'articolo 66, comma 1, lettera c), del codice*):
 - a.4.1. i professionisti amministratori muniti di potere di rappresentanza
 - a.4.2. il direttore tecnico di cui all'articolo 3 del DM 2 dicembre 2016, n. 263;
 - a.4.3. gli amministratori muniti di potere di rappresentanza non professionisti;
 - a.4.4. qualora la società di ingegneria abbia meno di quattro soci, il socio unico o il socio di maggioranza, se diversi dai soggetti già indicati;
 - b. indicazione dei professionisti, diversi da quelli di cui alla precedente lettera a), che si intendono utilizzare nello svolgimento delle prestazioni, quali:
 - b.1. professionisti dipendenti;
 - b.2. professionisti consulenti con contratto su base annua che abbiano fatturato nei confronti del candidato una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA;

- c. indicazione degli estremi di iscrizione ai relativi Ordini/Collegi professionali dei soggetti di cui alle precedenti lettere a) e b), ad eccezione dei soggetti di cui alla precedente lettera a.4.3;
- d. per le società di professionisti, società di ingegneria e società consortili: indicazione dell'iscrizione nei registri della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura o altro registro ufficiale per i candidati stabiliti in un paese diverso dall'Italia; la dichiarazione deve essere completa dei numeri identificativi e della località di iscrizione, nonché delle generalità di tutte le seguenti persone fisiche:
 - tutti i soci in caso di società di persone;
 - tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, in caso di società di capitali, di società cooperative o di consorzio;
 - il socio unico o i soci di maggioranza in caso di società di capitali con meno di quattro soci;

2) Gli operatori economici interessati devono espressamente dichiarare:

- a. di non rientrare in alcuno dei casi di sussistenza delle cause di esclusione di cui articoli 94 e 95 del codice, nonché di qualsiasi altra situazione prevista dal bando e dalle leggi vigenti come causa di esclusione da gare d'appalto o come causa ostativa alla conclusione di contratti con la Pubblica Amministrazione;
- b. la non sussistenza di cause di incompatibilità o di conflitto di interessi di cui all'articolo 16 del codice, ovvero che il candidato, direttamente o per il tramite di altro soggetto che risulti controllato, controllante o collegato, non ha svolto attività di supporto per l'intervento oggetto dell'appalto (o per la redazione della documentazione di gara), né che alcun suo dipendente o suo consulente su base annua con rapporto esclusivo ha partecipato a tale attività di supporto;
- c. l'assenza di partecipazione plurima, ovvero che partecipino alla stessa procedura:
 - in più di un raggruppamento temporaneo ovvero singolarmente e quale componente di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio stabile;
 - in più di una società di professionisti o società di ingegneria delle quali il candidato è amministratore, socio, dipendente, consulente o collaboratore, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 2 o 3 del DM 2 dicembre 2016, n. 263.
- d. *[Solo per le procedure di gara riservate ai sensi dell'articolo 61 del codice e/o per quelle afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 (PNRR), nonché dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 (PNC), avviate dopo l'entrata in vigore del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108]*

Gli OOE, nei casi sopra indicati, a pena di esclusione, dovranno inoltre espressamente dichiarare:

- Il numero di dipendenti impiegati alla data di presentazione della domanda;
- di aver assolto agli obblighi di cui alla Legge n. 68/1999;
- di non essere incorso nell'interdizione automatica per inadempimento dell'obbligo di consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, la relazione di genere di cui all'articolo 47, comma 3, del Decreto Legge n. 77/2022.

Sono esclusi, senza che si proceda all'esame della documentazione prodotta, i concorrenti la cui offerta:

- è pervenuta dopo il termine perentorio indicata nel bando, indipendentemente dall'entità del ritardo e dalla data di invio, restando il recapito a rischio del mittente;
- non reca l'indicazione dell'oggetto del servizio o dei servizi in affidamento oppure la

denominazione del concorrente.

8. CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE

Ai sensi dell'art. 53 comma 1 del codice, *“nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106 salvo che, nelle procedure di cui alle lettere c), d) ed e) dello stesso comma 1 dell'articolo 50, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta”*.

Nella fattispecie, viste le esigenze particolari, indicate dalla stazione appaltante nella determina a contrarre (oppure nel bando di indizione della procedura o in altro atto equivalente), gli Operatori Economici partecipanti alla gara dovranno allegare, alla documentazione amministrativa (Busta A), i documenti attestanti la garanzia provvisoria di cui all'art.106 del codice.

[oppure, nel caso contrario]

[Visti i contenuti della determina a contrarre, con la quale la stazione appaltante non individua esigenze particolari per richiedere garanzie provvisorie, non sarà necessario che gli Operatori Economici che partecipano alla gara producano, nella “busta A”, i documenti attestanti la garanzia provvisoria di cui all'art.106 del codice.]

[si ricorda che per i servizi di progettazione, piano di sicurezza e di supporto al RUP, la garanzia non può essere richiesta, come stabilito dall'art.106 comma 11 del codice; pertanto la stazione appaltante può richiedere tale garanzia SOLO negli affidamenti di servizi di architettura e ingegneria diversi da quest'ultimi. In tal caso, la SA fissa le regole che seguono]

L'offerta dei concorrenti alla procedura di affidamento deve essere corredata da garanzia provvisoria, come definita dall'articolo 106 del codice, pari ad euro _____ (euro _____) *[indicare un importo del 2% dell'importo a base di gara, che può essere modificato dalla SA per una percentuale compresa tra l'1% ed il 4%, riferito a prestazioni inerenti all'esecuzione dell'opera, come da articolo 106, comma 1 del codice]* e deve essere costituita, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. in contanti, con versamento presso _____;
- c. da garanzia fideiussoria, avente validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione delle offerte, rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

In caso di prestazione della garanzia provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico, dovrà essere presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario o di una assicurazione contenente l'impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa alla garanzia definitiva in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

In caso di prestazione della garanzia provvisoria mediante fideiussione bancaria o assicurativa queste dovranno:

- a. essere conformi agli schemi di polizza tipo previsti dal decreto ministeriale 12 Marzo 2004, n. 123 e ss.mm.ii. (S.O. n. 89/L alla Gazzetta Ufficiale n. 109 dell'11 Maggio 2004);

- b. essere prodotte in originale con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- c. avere validità per _____ giorni *[almeno 180 gg., ovvero altro termine, in relazione alla durata prevista per la validità dell'offerta]* dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- d. essere, qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti, tassativamente intestate a tutti i professionisti che costituiranno il raggruppamento, l'aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE;
- e. prevedere espressamente:
 - 1) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - 2) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957 del codice civile;
 - 3) la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
 - 4) la dichiarazione contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, una garanzia fideiussoria, relativa alla "garanzia definitiva" di cui all'articolo 117 del codice, in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione della verifica di conformità del servizio espletato o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni.

Ai sensi dell'articolo 106, comma 7 del codice, la cauzione provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto, mentre agli altri concorrenti sarà svincolata al momento della comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione ad altro operatore economico. In ogni caso, ai sensi dell'art.106 comma 10 del codice, *"La garanzia perde comunque efficacia alla scadenza del termine di trenta giorni dall'aggiudicazione."*

All'atto della stipula del contratto, l'aggiudicatario dovrà prestare la garanzia definitiva, a sua scelta, nella misura e nei modi previsti dall'articolo 117 del codice, sotto forma di cauzione o di fideiussione per un importo pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. Tale importo è ridotto nelle percentuali previste dal comma 8 dell'articolo 106 del codice, alle condizioni ivi previste. Per quant'altro non riportato, si applica il sopra richiamato art. 117 del codice, che si intende qui integralmente riportato per la parte applicabile alla tipologia dell'affidamento.

[qualora venga richiesta la garanzia provvisoria]

La presentazione di garanzie provvisorie inferiori o prive delle caratteristiche richieste costituirà causa di esclusione dalla procedura di gara.

9. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

[In caso di lotto unico] I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € ... *[inserire]* secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. ... del ... *[ad esempio Delibera numero 621 del 20 dicembre 2022 o successiva delibera pubblicata al seguente <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>]*. Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

[In caso di suddivisione in lotti] I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € ...*[inserire]* secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. ... del ... *[ad esempio Delibera numero 621 del 20 dicembre 2022 o successiva delibera pubblicata al seguente <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>]*. Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. il pagamento è verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata

regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile. Il contributo è dovuto per ciascun lotto per il quale si presenta offerta secondo gli importi descritti nella sottostante tabella:

Numero lotto	CIG	Importo contributo ANAC

N.B. Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>
L'importo del contributo è calcolato sul valore stimato d'appalto comprensivo delle eventuali opzioni contrattuali previste nella documentazione di gara.

La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del FVOE ai fini dell'ammissione alla gara.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

[o, in alternativa, se il pagamento del contributo non è dovuto]

Ai sensi dell'articolo 1, punto 2, della delibera ANAC n. 621 del 20 dicembre 2022 [o successiva delibera pubblicata al seguente <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>] i concorrenti sono esentati dal pagamento del contributo in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.

10. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta [ove richiesto, aggiungere "e la documentazione"] deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del Decreto legislativo n. 82/05.

[In caso di richiesta di campioni o altri documenti cartacei non altrimenti acquisibili] I campioni [e i documenti cartacei non altrimenti acquisibili, specifica quali] devono essere trasmessi al seguente indirizzo: ... [indicare l'indirizzo].

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore ... del giorno ... a pena di irricevibilità. La piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di ricezione dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della piattaforma si applica quanto previsto al paragrafo 1.5.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di ... [indicare il numero e l'unità di misura] per singolo file. La Piattaforma accetta esclusivamente file con i seguenti formati ... [indicare i formati dei file che possono essere caricati nella Piattaforma]

10.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

[Facoltativo] Fermo restando le indicazioni tecniche riportate all'articolo **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.** e nel ... *[la SA indica il disciplinare telematico o altro documento tecnico]* di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella Piattaforma. *[La stazione appaltante indica le regole di utilizzo della Piattaforma che non sono indicate nel disciplinare telematico]*

L'“OFFERTA” è composta da:

A - **Documentazione amministrativa;**

B - **Offerta tecnica** *[in caso di divisione in Lotti: una per ogni Lotto per il quale si intende partecipare];*

C- **Offerta economica** *[in caso di divisione in Lotti: una per ogni Lotto per il quale si intende partecipare].*

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata *[eventuale, mediante ... specificare in che modo].*

La piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorti, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

[Facoltativo] Le dichiarazioni ... *[specificare quali]* sono redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione nella Piattaforma *[eventualmente indicare il link dove si può prendere visione delle dichiarazioni. In alternativa: indicare “sono compilate online”].*

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana. **[In alternativa in caso di bilinguismo]**

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana *[e, o specificare] ... [indicare l'altra lingua].*

[In alternativa] La documentazione da produrre, se redatta in inglese, francese, spagnolo *[specificare eventuali altre lingue conosciute dalla stazione appaltante]* può essere presentata senza bisogno di traduzione. In tutti gli altri casi i documenti devono essere corredati da traduzione giurata in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L'offerta vincola il concorrente per ... *[indicare il numero dei giorni pari ad almeno 180 giorni]* dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si

sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

11. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile, mediante soccorso istruttorio, l'omessa indicazione delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui al paragrafo 5 del presente disciplinare:

[in caso di procedure riservate ai sensi dell'articolo 61 del codice e/o di procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 (PNRR), nonché dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del Decreto Legge 6 maggio 2021, n. 59 (PNC), avviate dopo l'entrata in vigore del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108]

- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;

- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui al paragrafo 5.1.1 del presente bando.
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.** del presente bando.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di [indicare il termine non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni] affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di [indicare un termine che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni]. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

12. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (BUSTA "A")²⁴

L'operatore economico utilizza la piattaforma ... [la SA indica la Sezione/Area della Piattaforma] per compilare o allegare la seguente documentazione amministrativa da inserire nella "Busta A"²⁵:

- indice completo dei documenti amministrativi allegati;
- domanda di partecipazione;
- DGUE;
- eventuale procura;
- garanzia provvisoria;
- PASSoe;
- documentazione in caso di avalimento;
- documentazione per i soggetti associati;
- eventuali altre dichiarazioni [la stazione appaltante indica i contenuti e fornisce i modelli da utilizzare];

[Per le procedure di gara riservate ai sensi dell'articolo 61 del codice e/o per quelle afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di cui al Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 (PNRR), nonché dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del Decreto Legge 6 maggio 2021, n. 59 (PNC), avviate dopo l'entrata in vigore del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108]

- Per gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti: copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 198/2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale

²⁴ Documentazione lettera A) di cui al precedente paragrafo 10.1

²⁵ In alcune piattaforme è utilizzato il termine "busta" in altre "pliche" e, in altre ancora, termini diversi

precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

12.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all'allegato n. *[o in alternativa]* è compilata online sulla piattaforma.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al successivo comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

NB. Le cause di esclusione di cui agli articoli 95, comma 1, lettere b), c) e d) e 98, comma 4, lettera b) del codice rilevano per la sola gara cui la condotta di riferisce. Pertanto, tali circostanze non devono essere dichiarate in occasione della partecipazione a gare successive e i relativi provvedimenti non sono inseriti nel FVOE.

[In caso di suddivisione della gara in lotti]

Il concorrente indica nella domanda di partecipazione per quale lotto concorre.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio stabile di cui all'articolo 66, comma 1, lettera g), il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta).

Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali

- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- *[Per le procedure di gara riservate ai sensi dell'articolo 61 del codice e/o per quelle afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di cui al Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 (PNRR), nonché dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del Decreto Legge 6 maggio 2021, n. 59 (PNC), avviate dopo l'entrata in vigore del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108]*
 - Il numero di dipendenti impiegati alla data di presentazione della domanda;
 - di aver assolto agli obblighi di cui alla Legge n. 68/1999;
 - di non essere incorso nell'interdizione automatica per inadempimento dell'obbligo di consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, la relazione di genere di cui all'articolo 47, comma 3, del Decreto Legge n. 77/2022;
 - *[nel caso in cui la stazione appaltante scelga di richiedere la presentazione di tale dichiarazione nella Domanda di partecipazione, anziché nell'Offerta tecnica]* di assumersi l'obbligo, in caso di aggiudicazione del contratto, di assicurare all'occupazione giovanile una quota di % *[indicare la quota pari o superiore al 30% indicata dalla stazione appaltante ovvero quella inferiore in caso di deroga, ai sensi dell'articolo 47, comma 7, decreto legge n. 77/2021]* e a quella femminile una quota di % *[indicare la quota pari o superiore al 30% indicata dalla stazione appaltante ovvero quella inferiore in caso di deroga, ai sensi dell'articolo 47, comma 7, decreto legge n. 77/2021]* delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali.
- *[facoltativo]* di impegnarsi a sottoscrivere la dichiarazione di conformità agli standard sociali minimi di cui all'allegato I al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 6 giugno 2012;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante ... reperibile a ... *[indicare gli estremi del codice di comportamento e dove reperirlo]* e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale ..., il codice fiscale ..., la partita IVA ..., l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del codice;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali per l'esecuzione del servizio in affidamento.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

N.B. Nel caso di suddivisione della gara in lotti in cui sono previsti criteri di selezione diversi, le dichiarazioni sono rese con riferimento a ciascun lotto cui si intende partecipare. Se vi sono lotti per i quali sono previsti i medesimi criteri di selezione, la stazione appaltante può prevedere la presentazione di un'unica dichiarazione.

Qualora la piattaforma utilizzata dalla stazione appaltante preveda che in caso di partecipazione di operatori riuniti o associati vengano autogenerate tante domande di partecipazione quanti sono i componenti del raggruppamento/ consorzio ordinario l'amministrazione definisce le modalità di presentazione e sottoscrizione delle stesse.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento. A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il numero seriale della stessa marca all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

N.B. Le stazioni appaltanti considerano le esenzioni dal pagamento dell'imposta di bollo di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72, allegato B e al Decreto Legislativo n. 117/17, articolo 82.

12.2 DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DA INSERIRE NELLA BUSTA "A"

- **DGUE** – L'OE compila il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche, scaricabile dal seguente indirizzo web: _____ . Le precedenti dichiarazioni inerenti l'**assenza dei**

motivi di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del codice nonché il **possesso dei requisiti speciali di cui all'art.100** del codice, saranno rese dall'operatore economico concorrente, ai sensi del D.P.R. 445/2000, mediante lo stesso DGUE. Il concorrente, o altro soggetto tenuto alla presentazione del DGUE, è responsabile di tutte le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. La Stazione appaltante assume il contenuto delle dichiarazioni così come rese nel DGUE e sulla base di queste verifica la conformità di tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara, riservandosi di esperire successive verifiche (anche a campione) per accertare la veridicità delle stesse dichiarazioni. Il **DGUE** dovrà essere sottoscritto dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente. **In caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti**, il DGUE dovrà essere compilato da ciascun componente facente parte del Raggruppamento temporaneo di concorrenti e sottoscritto dallo stesso.

Nel caso di Consorzio di cui all'art. 66, c.1 lett. g), del D.Lgs. 36/2023, il DGUE dovrà essere compilato e sottoscritto dal titolare o legale rappresentante o procuratore del Consorzio. Inoltre, ciascun OE consorziato dovrà compilare e sottoscrivere il proprio DGUE.

- **SUBAPPALTO**- *[solo per i concorrenti che intendono ricorrere al subappalto (entro i limiti di cui al precedente paragrafo 6.2)]:* L'OE dichiara le parti del servizio che intende subappaltare in conformità a quanto previsto dall'articolo 119 comma 4, lettera c) del codice *[in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato].*
- **SOPRALLUOGO** – L'OE allega l'attestazione rilasciata dall'Amministrazione all'atto del sopralluogo in sito *[solo se è obbligatorio /sconsigliato perché riduce la concorrenza];*
- **INTEGRAZIONE PRESTAZIONI** – L'OE, con apposita attestazione, indica il professionista *(un solo soggetto persona fisica, tra i professionisti appartenenti al candidato)* incaricato dell'integrazione tra le prestazioni specialistiche;
- **RTP** - nei casi di concorrenti con idoneità plurisoggettiva di cui all'articolo 66 comma 1 del codice:
 - f.1) **se già formalmente costituiti:** l'OE fornisce copia autentica dell'atto di mandato collettivo speciale, o dell'atto costitutivo, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario o capogruppo, della quota di partecipazione e dei servizi o della parte di servizi da affidare a ciascun operatore economico raggruppato; in alternativa, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale si attesti che tale atto è già stato stipulato, indicandone gli estremi e riportandone i contenuti;
 - f.2) **se non ancora costituiti:** l'OE fornisce apposita dichiarazione di impegno alla costituzione mediante conferimento di mandato al soggetto designato quale mandatario o capogruppo, corredato dall'indicazione del nominativo e degli estremi di iscrizione all'Albo professionale di questo, nonché della quota di partecipazione e dei servizi o della parte di servizi da affidare a ciascun operatore economico raggruppato;
 - f.3) **in ogni caso**, ciascun operatore economico raggruppato o che intende raggrupparsi deve rendere apposite dichiarazioni relative alla situazione del personale *[possesso dei requisiti di idoneità professionale e dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione]* e al possesso dei requisiti speciali richiesti, presentate e sottoscritte distintamente da ciascun operatore economico in relazione a quanto di propria pertinenza;
 - f.4) **In ogni RTP deve essere prevista**, nel rispetto dell'allegato II.12 del codice, art.39- comma 1, **la presenza di un professionista laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione** e iscritto al relativo Ordine professionale; a tale scopo almeno uno degli operatori economici raggruppati deve indicare la presenza di tale soggetto; questi può essere un libero professionista singolo o associato mandante del raggruppamento, oppure un socio, un dipendente, un consulente su base annua che abbia fatturato nei confronti del candidato una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA; ai sensi del sopra

richiamato art.39 comma 1 e dell'art.4 comma 1 del D.M. 263/2016 "i requisiti del giovane non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti";

- **CONSORZI** - limitatamente ai consorzi stabili di società, di professionisti o misti, ai sensi dell'articolo 66, comma 1, lettera g) del codice:
- g.1) devono dichiarare le cause di esclusione che riguardano direttamente il consorzio e gli eventuali requisiti posseduti in proprio dallo stesso consorzio *[mentre i requisiti posseduti dalle società consorziate devono essere dichiarati da queste ultime, separatamente, ai sensi del successivo punto g.2)]*;
 - g.2) devono dichiarare l'elenco delle società consorziate, costituenti il consorzio stabile, limitatamente a quelle che contribuiscono al possesso dei requisiti del consorzio non posseduti direttamente da quest'ultimo ai sensi del precedente punto g.1);
 - g.3) devono indicare se intendono eseguire le prestazioni direttamente con la propria organizzazione consortile o se ricorrono ad uno o più operatori economici consorziati e, in quest'ultimo caso, devono indicare il consorziato o i consorziati esecutori per i quali il consorzio per i quali il consorzio intende manifestare l'interesse;
 - g.4) le società consorziate di cui al punto g.2), nonché la società consorziata o le società consorziate indicate ai sensi del punto g.3) se diverse, devono dichiarare l'assenza delle cause di esclusione di cui agli artt.94 e 95 del codice ed il possesso dei propri requisiti speciali;
- **DOMICILIO** - dichiarazione, con la quale si rende noto, a titolo collaborativo e acceleratorio e la cui assenza non è causa di esclusione:
- h.1) il domicilio eletto per le comunicazioni;
 - h.2) l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo se residente in uno degli Stati membri dell'Unione Europea.
- **CONCORRENTI CON DIPENDENTI** – I candidati con dipendenti o a società di ingegneria con soci non iscritti alle casse professionali autonome, ai fini della acquisizione del DURC, a titolo collaborativo e acceleratorio, precisando che la mancanza non è causa di esclusione, presentano: modello unificato INAIL-INPS, compilato nei quadri «A» e «B» oppure, in alternativa, forniscono le seguenti indicazioni:
- i.1) Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;
 - i.2) INAIL: codice ditta, sede territoriale dell'ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa;
 - i.3) INPS: matricola azienda, sede territoriale dell'ufficio di competenza.
- **AVVALIMENTO** - in caso di avvalimento, a pena di esclusione, il concorrente dovrà allegare alla domanda:
- l.1) dichiarazione sostitutiva con cui il concorrente indica specificatamente i requisiti di partecipazione di carattere economico-finanziario, di capacità tecnico-professionali per i quali intende ricorrere all'avvalimento ed indica il soggetto ausiliario;
 - l.2) dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto ausiliario, con la quale:
 - attesta il possesso, in capo al soggetto ausiliario, dei requisiti di ordine generale di cui agli articoli 94 e 95 del codice e il possesso dei requisiti speciali oggetto di avvalimento;
 - si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
 - l.3) originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale il soggetto ausiliario si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto, oppure, in caso di avvalimento nei confronti di un soggetto che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione

sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo; dal contratto e dalla suddetta dichiarazione discendono, ai sensi dell'articolo 119, comma 6, del codice, nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il concorrente;

- **PASSOE** - L'Operatore Economico concorrente dovrà allegare il proprio PASSOE di cui all'articolo 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'ANAC;
- **PATTO DI INTEGRITA'** - l'OE dovrà allegare la Dichiarazione del Patto di Integrità resa ai sensi dall'art. 1, comma 17, della Legge n. 190 del 6/11/2012. *[la stazione appaltante allega il modello della dichiarazione];*
- **PROTOCOLLO DI LEGALITA'**: l'OE dovrà allegare una Dichiarazione resa nel rispetto del Protocollo di Legalità*[indicare gli estremi del protocollo di legalità²⁶].*
- **ALTRE DICHIARAZIONI**- L'Operatore Economico concorrente dovrà inoltre allegare le seguenti dichiarazioni:

A) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente, a pena di esclusione:

1. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché, al fine della formulazione della stessa offerta, ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta.
2. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al regolamento approvato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto.
3. accetta, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara di cui alle premesse del presente disciplinare di gara;

B) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente:

1. indica il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di PEC per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara;
2. indica le posizioni INPS e INAIL e l'agenzia delle entrate competente per territorio;
3. autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;

[Oppure]

1. non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la

²⁶ Fatta salva l'indicazione di altri protocolli specifici, è indispensabile il richiamo al rispetto del protocollo di legalità "Dalla Chiesa" del 12/07/2005 e ss.mm.ii.

stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle giustificazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. La stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati;

2. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

➤ **GARANZIE-** *[solo qualora ricorrano le condizioni indicate nel precedente paragrafo 8]*²⁷ Gli operatori economici concorrenti, a pena di esclusione, devono presentare documento attestante la garanzia provvisoria di cui al sopra richiamato paragrafo 8; nel caso in cui tale garanzia venga prestata in misura ridotta, ai sensi del comma 8 dell'articolo 106 del codice, va allegata idonea documentazione.

[tutti i documenti di cui al presente paragrafo dovranno essere inviati in formato pdf.p7m e denominati preferibilmente come appresso indicato: <denominazione Operatore Economico-denominazione documento > ed essere sottoscritti con firma digitale.]

[in alternativa all'autenticazione della sottoscrizione, può essere allegata copia (in pdf) di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i- nel caso in cui un soggetto debba sottoscrivere più dichiarazioni, può fare riferimento ad un'unica copia (pdf) del proprio documento].

13. CONTENUTI DELLA "BUSTA B - OFFERTA TECNICA"

Nella "Busta B-Offerta Tecnica", al fine di consentire l'attribuzione dei punteggi secondo quanto previsto nel successivo paragrafo 15, devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

- a. documentazione con la quale il Concorrente descrive - indicando anche i committenti, gli importi e il periodo di svolgimento di (al massimo) **tre servizi illustranti le capacità professionali del concorrente**, mediante la presentazione per ciascun servizio di schede numerate di formato A3 *[per un massimo di 3]* o formato A4 *[per un massimo di 6]* - scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento, secondo i criteri desumibili dal D.M. 17 giugno 2016, ricompresi nelle classi e categorie ex articolo 14 della L. 143/1949 indicate nella tabella inserita nel paragrafo 3 del presente disciplinare, ritenuti significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico. **La documentazione sarà prodotta per le classi e categorie previste nell'appalto o per classi analoghe rientranti nelle stesse categorie**²⁸. Il mancato adempimento per una specifica classe e categoria, comporterà l'esclusione dell'elemento di valutazione dal confronto a coppie e l'assegnazione del punteggio "zero" con riferimento al relativo sub-criterio;
- b. una relazione tecnico-metodologica, costituita da un numero massimo di 20 (venti) cartelle numerate, estendibili ad un massimo di 30 cartelle *[da motivare]*, suddivisa in capitoli secondo i criteri e sub criteri di cui al paragrafo 15, che illustri le modalità con cui saranno svolte le prestazioni oggetto dell'incarico. *[La stazione appaltante specifica gli elementi che il concorrente deve descrivere ai fini della valutazione dell'offerta tecnica in relazione agli elementi dalla stessa selezionati]*

[primo esempio: in caso di appalti di progettazione] [rimuovere l'esempio non pertinente]

CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL'OFFERTA

Relazione con la quale il concorrente illustra la propria proposta sviluppata secondo quanto specificato nei sub-criteri di valutazione, in particolare:

1. con riferimento al criterio "qualità dell'esecuzione del servizio e coerenza con la concezione progettuale":

²⁷ La garanzia provvisoria, ai sensi dell'art.106 co.11 del codice, "...non si applica agli appalti di servizi aventi ad oggetto la redazione della progettazione e del piano di sicurezza e coordinamento e ai compiti di supporto alle attività del RUP.".

²⁸ Per opere analoghe, come chiaramente sancito dall'art.8 del DM 17/06/2016, si intendono quelle ricadenti nella stessa categoria, in relazione all'elencazione di cui al sopra richiamato decreto (edilizia, strutture, impianti, infrastrutture per la mobilità, ecc.) [Art.8 DM 17/06/2016 "...gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera"].

- descrizione delle tematiche principali, della relativa metodologia di approccio e delle modalità di esecuzione dell'incarico, anche con riferimento al cronoprogramma seguito, nonché delle misure/interventi finalizzati a garantire la qualità della prestazione fornita;
- descrizione delle azioni e soluzioni proposte in relazione alle problematiche specifiche degli interventi, dei vincoli correlati e delle interferenze esistenti nel territorio in cui si realizzeranno le opere;
- descrizione degli elementi di innovatività e originalità della proposta;
- delle modalità di interazione/integrazione con la committenza nelle diverse sedi;
- descrizione delle proposte migliorative;
- possesso di valutazioni di conformità (**allegare** la relativa certificazione).

2. Con riferimento al criterio “adeguatezza della struttura tecnico-organizzativa e coerenza con la concezione progettuale”:

- organigramma del gruppo di lavoro;
- descrizione della struttura tecnico-organizzativa proposta per l'esecuzione dell'incarico, con elencazione dei professionisti personalmente responsabili dell'espletamento delle varie parti del servizio, con l'indicazione della posizione di ciascuno nella struttura dell'offerente, delle rispettive qualificazioni professionali, specificando il professionista incaricato dell'integrazione fra le varie prestazioni specialistiche con l'indicazione degli estremi di iscrizione all'Albo, nel rispetto della seguente composizione [la stazione appaltate indica le professionalità minime richieste nel gruppo di lavoro, tenuto anche conto delle professionalità che ha richiesto nell'ambito dei requisiti di idoneità professionale e di capacità tecnica (titoli di studio/professionali)];
- descrizione dei profili proposti, con riferimento alla qualificazione/formazione professionale e alle principali esperienze analoghe all'oggetto del contratto;

[oppure, laddove la stazione appaltante intenda valutare solo specifiche professionalità del gruppo di lavoro]

descrizione dei seguenti profili proposti, con riferimento alla qualificazione/formazione professionale ed alle principali esperienze analoghe all'oggetto del contratto:

- ...
- ...
- descrizione degli strumenti informatici messi a disposizione per lo sviluppo e la gestione del progetto.

[secondo esempio: in caso di appalti di direzione lavori] [rimuovere l'esempio non pertinente]

CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL'OFFERTA

1. Con riferimento al criterio “efficacia delle modalità di esecuzione del servizio”:

- descrizione dell'organizzazione dell'ufficio di direzione lavori e delle modalità di esecuzione del servizio;
- descrizione delle attività di controllo e sicurezza in cantiere;
- descrizione delle modalità di interazione/integrazione con la committenza;

2. Con riferimento al criterio “adeguatezza della struttura tecnico-organizzativa”:

- organigramma del gruppo di lavoro;
- descrizione della struttura tecnico-organizzativa proposta per l'esecuzione dell'incarico con elencazione dei professionisti personalmente responsabili dell'espletamento delle varie parti del servizio, con l'indicazione della posizione di ciascuno nella struttura dell'offerente, delle rispettive qualificazioni professionali, nel rispetto della seguente composizione [la stazione appaltate indica le professionalità minime richieste nel gruppo di lavoro, tenuto anche conto delle professionalità che ha richiesto nell'ambito dei requisiti di idoneità professionale e di capacità tecnica (titoli di studio/professionali)], nonché descrizione delle risorse strumentali messe a disposizione per lo svolgimento del servizio;

- descrizione dei profili proposti, con riferimento alla qualificazione/formazione professionale e alle principali esperienze analoghe all'oggetto del contratto ed estremi di iscrizione nei relativi albi professionali;

[oppure, laddove la stazione appaltante intenda valutare, solo specifiche professionalità del gruppo di lavoro]

- descrizione dei seguenti profili proposti, con riferimento alla qualificazione/formazione professionale e alle principali esperienze analoghe all'oggetto del contratto ed estremi di iscrizione nei relativi albi professionali:
 -
 -

Si precisa che ai fini della valutazione dell'offerta tecnica non si terrà conto delle schede e delle cartelle prodotte dal concorrente in numero superiore a quanto indicato nel presente disciplinare. Ai fini del calcolo delle pagine, non si tiene conto di eventuali testate o indici.

Non sono ammesse offerte tecniche sottoposte a condizione e non verranno valutate prestazioni diverse e/o ulteriori rispetto a quelle previste nei documenti di gara.

[Facoltativo: in caso di criteri premianti relativi ai CAM]

Con riferimento al criterio premiante relativo ai CAM di cui al DM 23 giugno 2022²⁹ (Ministero della Transizione Ecologica):.....

[la stazione appaltante specifica gli elementi che il concorrente deve descrivere, precisando, ove ritenuto necessario, anche il formato pagina/carattere/paragrafo/interlinea /margini ecc.].

L'offerta tecnica dovrà contenere l'eventuale indicazione espressa delle parti che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente segreti tecnici o commerciali e che pertanto necessiterebbero, ai sensi dell'articolo 35 del codice, di adeguata e puntuale tutela in caso di accesso agli atti da parte di terzi.

La documentazione e le relazioni elencate ai punti a) e b) che precedono, costituenti l'offerta tecnica, devono essere sottoscritte, a pena di esclusione, dal concorrente *(nel caso di professionista singolo ai sensi dell'articolo 66, comma 1 del codice)* ovvero dal legale rappresentante del concorrente o da persona munita di idonei poteri *(si precisa che nel caso di procuratore speciale, il concorrente dovrà allegare copia conforme ai sensi del D.P.R. 445/2000 della procura speciale)* negli altri casi previsti dall'articolo 66 comma 1 del codice.

Qualora il concorrente sia un Raggruppamento temporaneo non ancora costituito di cui all'articolo 66, comma 1, lett. f), del codice, la documentazione e le relazioni elencate ai punti a) e b) che precedono, costituenti l'offerta tecnica, devono essere sottoscritte, a pena di esclusione, da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente ovvero dal loro legale rappresentante o da persona munita di idonei poteri *(se procuratore speciale, il concorrente dovrà allegare copia conforme ai sensi del D.P.R. 445/2000 della procura speciale)* di ciascun componente i medesimi soggetti giuridici.

14. CONTENUTI DELLA “BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA”

Nella “Busta C - Offerta Economica”, a pena di esclusione, deve essere contenuta l'offerta economica, compilando preferibilmente l'allegato “Modello – Offerta economica”, costituita dal ribasso percentuale unico offerto fino alla seconda cifra decimale, espresso in cifre ed in lettere.

In caso di discordanza tra le cifre e le lettere e tra l'indicazione del ribasso³⁰ percentuale e l'offerta espressa in forma esplicita, verrà comunque preso in considerazione il ribasso percentuale indicato in lettere.

²⁹ oppure altri decreti relativi a CAM pertinenti

³⁰ Al fine di coniugare le norme del codice con quelle introdotte dalla legge 49/2023 [equo compenso], il ribasso deve riguardare esclusivamente l'aliquota forfettaria del rimborso spese di cui alla riga 2 della Tabella A riportata nel paragrafo 3.1, escludendo l'importo dei compensi di cui alla riga 1 della stessa tabella, fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di adottare le procedure dell'art.110 del codice, in caso di offerta

Non sono ammesse offerte economiche parziali o sottoposte a condizione e non verranno valutate prestazioni diverse e/o ulteriori rispetto a quelle previste nei documenti di gara.

Non sono ammesse offerte in aumento.

[Facoltativo per gli appalti di progettazione] Nella “busta C” va altresì inserita la riduzione percentuale del tempo contrattuale. Tale riduzione non può essere superiore al 20% del tempo di esecuzione previsto nella documentazione di gara [in tale caso, la stazione appaltante indica, nello schema di contratto, le penali che saranno applicate in caso di mancato rispetto della riduzione offerta].

L'offerta economica deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal concorrente [nel caso in cui il concorrente sia un professionista singolo ai sensi dell'articolo 66, comma 1, lettera a) del codice], ovvero dal legale rappresentante del concorrente o da persona munita di idonei poteri [se procuratore speciale, il concorrente dovrà allegare copia conforme ai sensi del D.P.R. 445/2000 della procura speciale].

Qualora il Concorrente sia un Raggruppamento temporaneo non ancora costituito di cui all'articolo 66, comma 1, lett. f), del codice, l'offerta economica dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutti i soggetti che costituiranno il Concorrente ovvero dal loro legale rappresentante o da persona munita di idonei poteri [se procuratore speciale, il Concorrente dovrà allegare copia conforme, ai sensi del D.P.R. 445/2000, della procura speciale di ciascun componente i medesimi soggetti giuridici].

15. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

La selezione del contraente, nel rispetto dell'art. 108 comma 2, lettera b) del codice, avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo³¹.

La valutazione dell'offerta sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

OFFERTA	PUNTEGGIO
Tecnica	... [indicare punteggio]
Economica	... [indicare punteggio]
[Facoltativo] Tempo	... [indicare punteggio]
TOTALE	100

a. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi che potranno essere alternativamente attribuiti quali punteggi Discrezionali o Tabellari.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

anormalmente bassa. In particolare, in tali casi, il RUP chiederà all'OE, che l'ha presentata, spiegazioni sul ribasso proposto, assegnando a tal fine un termine non superiore a 15 giorni.

³¹ Per quanto riguarda il prezzo, le norme introdotte dal codice dovranno essere coniugate con quelle introdotte dalla Legge 49/2023 (sull'equo compenso).

Tablelle dei criteri discrezionali (D) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica

A						
PROFESSIONALITÀ ED ADEGUATEZZA DELL'OFFERTA						
	Criterio	punti	n.	sub-criteri di valutazione	punti D	punti T
1	Professionalità e adeguatezza desunta da n ... [max 3] servizi
		
		
TOTALE PUNTI				

B						
CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL'OFFERTA						
	Criterio	punti	n.	sub-criteri di valutazione	punti D	punti T
1
		
2
		
TOTALE PUNTI				

[Per interventi rientranti nel campo di applicazione del DM 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica o altro decreto CAM]

C			
CRITERI PREMIANTI DI CUI AL D.M. 23 GIUGNO 2022 (CAM) [oppure altro DM di riferimento] "Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione di interventi edilizi..." [in caso di applicabilità di altri decreti emanati dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, sostituire i riferimenti]			
n.	criteri di valutazione	punti D	punti T
...
...
TOTALE PUNTI	

[La stazione appaltante compila le tabelle sopra indicate in relazione ai criteri prescelti per la valutazione dell'offerta tecnica].

[Facoltativo/consigliato: **soglia di sbarramento al punteggio tecnico**] è prevista una soglia minima di sbarramento pari a [indicare la/le soglie di punteggio] per [indicare "il punteggio tecnico complessivo" oppure indicare "i seguenti criteri:", specificando i criteri su cui applicare lo sbarramento]. Il concorrente **sarà escluso** dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia.

b. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

[Consigliato: in caso di ricorso al metodo di attribuzione discrezionale di un coefficiente]

Ogni commissario attribuisce a ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella un coefficiente, variabile tra 0 e 1, in base ai diversi livelli di valutazione, come di seguito indicato: [ad es.: ottimo = da 0,81 a 1; distinto = da 0,61 a 0,80; buono = da 0,41 a 0,60; discreto = da 0,21 a 0,40 sufficiente = da 0,01 a 0,20; insufficiente = 0].

[o, in alternativa, sconsigliato perché allunga i tempi di gara: in caso di ricorso al metodo del confronto a coppie]

Ogni commissario attribuisce a ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna “D” della tabella, un coefficiente con il metodo del confronto a coppie;

[o, in alternativa, in caso di ricorso a metodo diverso]

Ogni commissario attribuisce a ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna “D” della tabella, un coefficiente [specificare le modalità di attribuzione del coefficiente].

La commissione calcola il coefficiente unico per ogni elemento esaminato sulla base di [la stazione appaltante, indipendentemente dal metodo prescelto, indica le modalità di calcolo del coefficiente unico da attribuire all’offerta in relazione al sub-criterio esaminato (ad es.: “della media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all’offerta in relazione al sub-criterio in esame”).]

[In caso di criteri tabellari]

Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna “T” della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell’offerta, dell’elemento richiesto.

c. METODO ATTRIBUZIONE COEFFICIENTE PER CALCOLO PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA E DELL’OFFERTA TEMPO

È attribuito all’offerta economica un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la [selezionare una delle formule di seguito indicate]:

Formula “bilineare” [Formula consigliata a presidio della qualità della prestazione]

C_i	(per $A_i \leq A_{soglia}$)	=	$X (A_i / A_{soglia})$
C_i	(per $A_i > A_{soglia}$)	=	$X + (1,00 - X) [(A_i - A_{soglia}) / (A_{max} - A_{soglia})]$

dove:

C_i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo

A_i = ribasso percentuale del concorrente i-esimo

A_{soglia} = media aritmetica dei valori del ribasso offerto dai concorrenti

X = 0,80 oppure 0,85 oppure 0,90 [indicare nei documenti di gara quale delle tre percentuali va applicata]

A_{max} = valore del ribasso più conveniente

[o in alternativa]

Formula “.....” [Riportare la formula alternativa scelta]

[In caso di richiesta di riduzione percentuale del tempo contrattuale]

È attribuito all’offerta tempo un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la [selezionare una delle formule sopra indicate].

d. METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l’attribuzione dei coefficienti, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all’attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo:.....

[Indicare, motivando la scelta, uno dei metodi: aggregativo compensatore, Electre, metodo AHP, Topsis o altri].

[In caso di scelta del metodo aggregativo-compensatore],

Il punteggio è dato dalla seguente formula:

P_i	=	$C_{a_i} \times P_a + C_{b_i} \times P_b + \dots + C_{n_i} \times P_n$
-------	---	--

dove

Pi = punteggio concorrente *i*;
Cai = coefficiente criterio di valutazione *a*, del concorrente *i*;
Cbi = coefficiente criterio di valutazione *b*, del concorrente *i*;

.....
Cni = coefficiente criterio di valutazione *n*, del concorrente *i*;
Pa = peso criterio di valutazione *a*;
Pb = peso criterio di valutazione *b*;

.....
Pn = peso criterio di valutazione *n*.

[In caso di criteri con punteggi tabellari] Al risultato della suddetta operazione verranno sommati i punteggi tabellari, già espressi in valore assoluto, ottenuti dall'offerta del singolo concorrente.

[In caso di scelta di un metodo diverso dall'aggregativo compensatore]

Il punteggio è dato.....[indicare il metodo di calcolo prescelto].

[**Facoltativo: Prima riparametrazione**] Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato. La c.d. "riparametrazione" si applica ai criteri di natura qualitativa nonché a quei criteri di natura quantitativa, la cui formula non consenta la distribuzione del punteggio massimo. La stazione appaltante procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto su un singolo criterio il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.

[**Facoltativo: Seconda riparametrazione**] Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel punteggio tecnico complessivo nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene nuovamente riparametrato.

Equo compenso

Al fine di coniugare le norme del codice con quanto sancito dall'art. 2 comma 3³² e dall'art. 3 comma 1 della legge 49/2023 sull'equo compenso, il ribasso relativo all'offerta tecnica sarà limitato alla quota afferente il rimborso spese forfettario di cui all'art.5 del DM 17/06/2023 e ss.mm.ii.³³, escludendo i compensi spettanti all'Operatore Economico, calcolati ai sensi degli articoli 4 e 6 dello stesso Decreto Parametri. E' fatta salvo, in ogni caso, il ricorso della Stazione Appaltante alle procedure di cui all'art. 110 del codice, nel caso di offerte anormalmente basse³⁴.

16. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a *n*. ... [min. 3 max 5] membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

³² Art. 2 comma 3 della Legge 49/2023 [equo compenso] " 3. Le disposizioni della presente legge si applicano altresì alle prestazioni rese dai professionisti in favore della pubblica amministrazione..."

³³ Vedi importi calcolati nel paragrafo 3.1 - Tabella A;

³⁴ L'Operatore Economico, a seguito di richiesta della Stazione Appaltante, dovrà dimostrare la congruità dell'Offerta, in relazione alla stima analitica delle spese necessarie per lo svolgimento del servizio in affidamento.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

[Facoltativo] Il RUP si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell'anomalia delle offerte.

17. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima sessione ha luogo il giorno, alle ore

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa (A);
- delle offerte tecniche (B);
- delle offerte economiche (C).

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

[Facoltativo] Inversione procedimentale: la stazione appaltante ha stabilito di ricorrere all'inversione procedimentale *[o, in alternativa]* la stazione appaltante si riserva la facoltà di ricorrere all'inversione procedimentale e di esercitare tale facoltà dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte *[indicare i casi in cui si eserciterà tale facoltà, ad esempio, "nel caso in cui le offerte pervenute siano superiori a" indicare il numero]*

Con l'inversione procedimentale si procede prima alla valutazione dell'offerta tecnica, poi alla valutazione dell'offerta economica, di tutti i concorrenti, poi, alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria. La verifica dell'anomalia avviene dopo le operazioni della commissione di gara.

[in alternativa]

Con l'inversione procedimentale si procede prima alla valutazione dell'offerta tecnica, poi alla valutazione dell'offerta economica di tutti i concorrenti, poi, alla verifica dell'anomalia e, infine, alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria.

[in alternativa]

Con l'inversione procedimentale si procede prima alla valutazione dell'offerta tecnica, poi alla valutazione dell'offerta economica, di tutti i concorrenti, poi alla verifica dell'anomalia e, in parallelo, alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria.

18. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

[Eliminare questo paragrafo se si ricorre all'inversione procedimentale]

Il RUP *[o il Responsabile di fase, qualora nominato]* accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 11.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della

procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

19. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche *[nel caso di gara a più lotti: relativamente a ciascun singolo lotto]* sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

IL RUP [o la commissione giudicatrice] ... procede *[nel caso di gara a più lotti: relativamente a ciascun singolo lotto]* all'apertura delle offerte presentate. La commissione giudicatrice procede all'esame e valutazione delle offerte presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

[In alternativa in caso di inversione procedimentale]

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche *[nel caso di gara a più lotti: relativamente a ciascun singolo lotto]* sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti che hanno presentato la domanda di partecipazione nei termini previsti dal bando di gara.

La commissione giudicatrice procede *[nel caso di gara a più lotti: relativamente a ciascun singolo lotto]* ad apertura, esame e valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

[Facoltativo: in caso riparametrazione] La commissione procede alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al paragrafo 15.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui al paragrafo 17:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede *[nel caso di gara a più lotti: relativamente a ciascun singolo lotto]* all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sul ... *[scegliere tra prezzo o offerta tecnica- è comunque consigliabile l'offerta tecnica, a vantaggio della qualità del servizio]*.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro ... *[indicare il termine perentorio di presentazione dell'offerta migliorativa]*.

La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al paragrafo **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata..** È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio. secondo le modalità previste paragrafo **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata..**

A seguire, la commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui al paragrafo 17, i prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
[Facoltativo in caso di mancato superamento della soglia di sbarramento]
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

20. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

[Se la stazione appaltante ricorre all'inversione procedimentale e intende procedere prima alla verifica della documentazione amministrativa e dopo alla verifica dell'anomalia delle offerte il presente paragrafo deve essere inserito dopo il successivo]

Sono considerate anormalmente basse le offerte che *[la stazione appaltante indica gli elementi specifici o i criteri/parametri in base ai quali ritiene anormalmente bassa un'offerta].*

[Facoltativo] La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri ad elementi, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP **[Facoltativo: "avvalendosi di ..."** *indicare se commissione giudicatrice o struttura di supporto istituita ad hoc]* ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

[Facoltativo] Il concorrente allega, in sede di presentazione dell'offerta economica, le giustificazioni relative alle voci del prezzo **[ad esempio: visto che, al fine di coniugare le norme del codice con la legge 49/2023 sull'equo compenso, il ribasso viene applicato solo sull'aliquota forfettaria afferente spese ed oneri, l'Operatore Economico potrebbe allegare una distinta sulle spese vive stimate per lo svolgimento del servizio in affidamento, dimostrando che non vengono intaccate dal ribasso].** La mancata presentazione anticipata delle giustificazioni non è causa di esclusione **[ferma restando l'opzione per la stazione appaltante di chiedere tale distinta in fase delle verifiche di cui al periodo che segue].**

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

21. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

[Eliminare questo paragrafo se non si ricorre all'inversione procedimentale]

Il RUP *[o il responsabile di fase, se nominato, apposito ufficio o servizio a ciò deputato, sulla base delle disposizioni organizzative proprie della stazione appaltante],* con riferimento al concorrente che ha presentato la migliore offerta, procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;

c) attivare, se necessario, la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 11.

Sono sottoposti alla verifica della documentazione amministrativa oltre al concorrente risultato primo anche **[Facoltativo]** il secondo in graduatoria e) n. ... concorrenti *[indicare il n. di OOE che saranno sottoposti a controllo]*, sorteggiati ... *[indicare le modalità del sorteggio, ad esempio automaticamente mediante apposita funzione della piattaforma]*, ai sensi dell'articolo 71 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

22. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. **[Facoltativo]** Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro ... *[di norma 60 giorni, la stazione appaltante può stabilire un termine diverso]* giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del codice.

[Facoltativo] A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario, la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario *[ove sia stata richiesta]* è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

La mancata stipula del contratto nel termine fissato, per fatto dell'aggiudicatario, può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

[Nel caso in cui sia prevista l'approvazione del contratto] Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva dell'esito negativo della sua approvazione da effettuarsi entro trenta giorni dalla stipula. Decorso tale termine, il contratto si intende approvato.

Il contratto è stipulato mediante ... *[indicare una delle modalità individuate dall'articolo 18 del codice]*.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

[Facoltativo] In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione e comunque, nel caso si verifichino le altre fattispecie previste dall'art.124 comma 1 del codice, il nuovo affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'OE aggiudicatario originario, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del codice.

23. SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE

Come indicato in premessa, valutate le caratteristiche del servizio in affidamento, la stazione appaltante ha deciso di adottare un procedura ristretta ai sensi dell'art.72 del codice, avvalendosi della facoltà di limitare il numero di candidati, che soddisfano i criteri di selezione richiesti, ai sensi dell'art. 70 comma 6 del codice.

Pertanto, qualora il numero dei candidati in possesso dei requisiti minimi previsti dal presente disciplinare risulti superiore a quello massimo, fissato in [indicare, in cifre ed in lettere, il numero di OOE da invitare, che non può essere inferiore a cinque, come stabilito dall'art.70 comma 6, secondo periodo del codice], la scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta viene effettuata tra gli Operatori Economici che abbiano presentato l'istanza di partecipazione, selezionati sulla base di una graduatoria, che sarà compilata dalla stazione appaltante, attribuendo ad ogni candidato un punteggio, come indicato, ad esempio, nella tabella che segue³⁵:

TABELLA 8		
n.	CRITERIO	Punteggio
1	Importo complessivo dei lavori, per i quali sono stati svolti dal candidato, precedentemente alla data di pubblicazione del bando, servizi di cui alle categorie e destinazioni funzionali indicati nelle tabelle 2 e 2.1 del paragrafo 3 ;	da 0 a 40
2	Importo del lavoro ritenuto più importante tra quelli per i quali il candidato ha svolto, precedentemente alla data di pubblicazione del bando, servizi di cui alle categorie e destinazioni funzionali indicati nelle tabelle 2 e 2.1 del paragrafo 3;	da 0 a 20
3	Numero di servizi di architettura e ingegneria analoghi all'opera oggetto di affidamento, svolti dal candidato precedentemente alla data di pubblicazione del bando.	da 0 a 40
Punteggio attribuibile		da 0 a 100

Il punteggio di ogni candidato, ottenuto sommando quelli calcolati per ognuno dei suddetti elementi, è incrementato del cinque per cento qualora sia presente, nella struttura dell'operatore economico, almeno un professionista che, alla data di pubblicazione del bando, abbia ottenuto l'abilitazione all'esercizio professionale da non più di cinque anni. Tale punteggio viene incrementato di un ulteriore uno per cento per ogni giovane professionista in più avente gli stessi requisiti di cui sopra, fino ad un massimo del due per cento.

Nel caso di candidati a pari punteggio, la posizione in graduatoria è stabilita tramite sorteggio, in seduta pubblica.

Ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui ai precedenti criteri 1, 2 e 3, non trova applicazione l'istituto dell'avvalimento.

³⁵ La stazione appaltante potrà individuare altri criteri oggettivi di valutazione per la selezione degli OOE da invitare, purché siano inseriti nel disciplinare pubblicato, unitamente al bando ed alla documentazione di gara, nei termini di cui all'art.84 del codice.

Stilata la graduatoria ed individuati pertanto i soggetti da invitare, il RUP disporrà l'invio agli stessi soggetti della lettera di invito a partecipare alla gara, allegata in schema al presente disciplinare (B4-SAI), di cui fa parte integrante.

24. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

25. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario *[nel caso di più lotti: di ciascun lotto]* deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e *[per le pubbliche amministrazioni]* nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, *nonché [per le amministrazioni tenute alla redazione del PIAO]* nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO *[negli altri casi nel Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla medesima ai sensi del decreto legislativo n. 231/01]*.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario *[nel caso di più lotti: di ciascun lotto]* ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante *[indicare il link dove è possibile leggere i predetti documenti]*.

26. PUBBLICAZIONE DEL BANDO³⁶

Il bando, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 27, 84, 85 del D.Lgs. 36/2023³⁷, sarà:

- trasmesso all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione Europea, per il tramite della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, ai sensi dell'art. 84 del codice³⁸;

³⁶ per maggiori approfondimenti su tempi e modalità di pubblicazione, consultare la Delibera ANAC n°263 del 20/06/2023.

³⁷ da gennaio 2024 (cfr. art.225 comma 1 del codice)

³⁸ Solo nei casi in cui l'importo stimato dell'appalto è pari o superiore alle soglie di cui all'art.14 del codice;

➤ pubblicato sulla BDNCP, ai sensi dell'art. 85 del codice;
pubblicato sul profilo istituzionale della stazione appaltante (http://www_____).

27. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 dello stesso codice.

28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di _____ [indicare il Tribunale competente].

[Facoltativo, nel caso in cui si voglia prevedere nel contratto la clausola compromissoria ex articolo 213 del codice]

Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui agli articoli 210 e 211 del codice, sono risolte mediante arbitrato amministrativo dalla Camera arbitrale presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo quanto previsto dagli articoli 213 e 214 dello stesso codice. A tal fine il contratto contiene apposita clausola compromissoria, salvo rifiuto di quest'ultima da parte dell'aggiudicatario, da comunicare alla stazione appaltante entro venti giorni dalla conoscenza dell'aggiudicazione. Ai sensi dell'articolo 213, comma 3, del codice, l'autorizzazione all'inserimento della clausola compromissoria è stata rilasciata con ... n. del
[indicare il provvedimento, con numero e data, adottato dell'organo di governo, di autorizzazione all'inserimento della clausola compromissoria].

[clausola obbligatoria per servizi e forniture superiori al milione di euro, facoltativa negli altri casi]

Trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 215 del codice relativamente al collegio consultivo tecnico formato secondo le modalità di cui all'allegato V.2 del codice, al fine di prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione del contratto. I costi sono ripartiti tra le parti.

Il collegio è costituito da n. membri.

29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii., del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione. In particolare, si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali ...

[indicare le informazioni sul trattamento dei dati personali dovute in considerazione delle specificità del singolo appalto, della stazione appaltante, dei suoi rapporti con il gestore della piattaforma, delle caratteristiche tecniche della piattaforma utilizzata. Tali informazioni devono riguardare, in particolare: a) la finalità del trattamento; b) la base giuridica e natura del conferimento dei dati; c) la natura dei dati trattati; d) le modalità del trattamento dei dati; e) l'ambito di comunicazione e di diffusione dei dati; f) l'ambito di comunicazione e di diffusione dei dati; g) periodo di conservazione dei dati; h) i diritti del concorrente/interessato; i) il titolare del trattamento e responsabile della protezione dei dati].

[In alternativa] I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione secondo quanto riportato nell'apposita scheda informativa allegata alla documentazione di gara sub ... [indicare il numero dell'allegato].

N.B. La stazione appaltante predispose la clausola in base agli indirizzi adottati al proprio interno per l'attuazione della normativa sulla privacy.

,li

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO
